

# **Cassa pensione Manor**

## **Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2024**

---

## Quadro sintetico delle prestazioni e del finanziamento

### Salario annuo assicurato Art. 8

*Piano di rendita:*

Salario annuo pattuito contrattualmente (senza bonus) al netto della trattenuta di coordinamento (cfr. Appendice 4).

*Piano di capitale:* bonus annuo determinante.

### Finanziamento Art. 9

*Contributo di risparmio piano base:*

Età	Persona assicurata	Datore di lavoro	Totale
25 – 29	4.00	4.00	8.00
30 – 34	4.50	5.50	10.00
35 – 39	5.00	7.00	12.00
40 – 44	6.00	8.00	14.00
45 – 49	7.00	9.00	16.00
50 – 54	8.00	11.00	19.00
55 – 59	9.00	13.00	22.00
60 – 65	9.00	13.00	22.00
66 – 70	2.50	2.50	5.00

*Persona assicurata:*

può scegliere nel piano plus contributi di risparmio più elevati.

*Contributo di risparmio piano di capitale:*

Età	Persona assicurata	Datore di lavoro	Total
25 – 70	4.50	4.50	9.00

*Contributo supplementare:*

Età	Persona assicurata	Datore di lavoro	Totale
17 – 24	0.00	1.00	1.00
25 – 29	1.00	1.00	2.00
30 – 34	1.00	1.25	2.25
35 – 39	1.00	1.50	2.50
40 – 44	1.00	1.75	2.75
45 – 49	1.00	2.00	3.00
50 – 54	1.00	2.25	3.25
55 – 59	1.00	2.25	3.25
60 – 65	1.00	2.25	3.25

### Prestazioni di vecchiaia Art. 12 - 15

Età di pensionamento flessibile tra 60 e 70 anni. L'età di riferimento è 65 anni.

*Piano di rendita:* capitale di risparmio o rendita di vecchiaia. La conversione del capitale di risparmio in rendita di vecchiaia viene effettuata in funzione dell'età di pensionamento e dell'aliquota di conversione in vigore (cfr. Appendice 4).

*Rendita transitoria:*

entità e durata a scelta libera.

*Rendita per figli di pensionati:*

20% della rendita di vecchiaia in corso.

*Piano di capitale:* capitale di risparmio.

### Prestazioni d'invalidità Art. 16 - 17

*Rendita di invalidità:*

50% del salario annuo assicurato fino a 65 anni, poi sostituita da rendita di vecchiaia.

*Rendita per figli di invalidi:*

20% della rendita di invalidità assicurata.

*Capitale di risparmio* dal piano di capitale.

*Esenzione* dal pagamento dei contributi.

### Prestazioni in caso di decesso Art. 18 - 23

*Rendita per il coniuge / per il partner convivente:* 70% della rendita di invalidità assicurata e/o della rendita di vecchiaia o di invalidità.

*Rendita per orfani:*

20% della rendita di invalidità assicurata e/o della rendita di vecchiaia o di invalidità.

*Rendita monoparentale:*

20% della rendita di invalidità assicurata e/o della rendita di vecchiaia o di invalidità.

*Capitale in caso di decesso*

### Prestazioni di uscita Art. 24 - 27

### Promozione della proprietà d'abitazione

Art. 33 - 35

## Indice

<b>A. Disposizioni generali</b>	<b>1</b>
Art. 1 Nome e finalità	1
Art. 2 Termini e abbreviazioni	1
Art. 3 Persone assicurate, requisiti di affiliazione	1
Art. 4 Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute	3
Art. 5 Età, età di pensionamento ed età di riferimento	4
Art. 6 Inizio e fine del rapporto previdenziale	4
Art. 7 Prosecuzione volontaria dell'assicurazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro	5
Art. 8 Salario annuo assicurato	6
<b>B. Finanziamento</b>	<b>8</b>
Art. 9 Contributi	8
Art. 10 Capitale di risparmio e conti separati	9
Art. 11 Prestazione d'entrata, riacquisto di ulteriori prestazioni	10
<b>C. Prestazioni di vecchiaia</b>	<b>12</b>
Art. 12 Rendita di vecchiaia	12
Art. 13 Liquidazione in capitale delle prestazioni di vecchiaia dal piano di rendita	12
Art. 14 Rendita transitoria	13
Art. 15 Rendita per figli di pensionati	13
<b>D. Prestazioni in caso di invalidità</b>	<b>14</b>
Art. 16 Rendita di invalidità	14
Art. 17 Rendita per figli di invalidi	15
<b>E. Prestazioni in caso di decesso</b>	<b>16</b>
Art. 18 Rendita per il coniuge	16
Art. 19 Rendita per il partner convivente	17
Art. 20 Rendita per il coniuge divorziato	18
Art. 21 Rendita per orfani	18
Art. 22 Rendita monoparentale	19
Art. 23 Capitale in caso di decesso	19
<b>F. Prestazioni di uscita</b>	<b>21</b>
Art. 24 Esigibilità della prestazione di uscita	21
Art. 25 Importo della prestazione di uscita	21
Art. 26 Impiego della prestazione di uscita	22
Art. 27 Esigibilità delle pretese dopo l'uscita	23
<b>G. Divorzio</b>	<b>24</b>
Art. 28 Principi	24
Art. 29 Persone assicurate	25
Art. 30 Beneficiari di una rendita di invalidità prima dell'età di riferimento	25
Art. 31 Beneficiari di una rendita di vecchiaia o di una rendita invalidità dopo l'età di riferimento	26
Art. 32 Rendita divorzile	26

---

<b>H.</b>	<b>Finanziamento della proprietà d'abitazione</b>	<b>27</b>
	Art. 33 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione	27
	Art. 34 Rimborso del prelievo anticipato	28
	Art. 35 Limitazioni riguardanti il prelievo anticipato	28
<b>I.</b>	<b>Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni</b>	<b>29</b>
	Art. 36 Coordinamento delle prestazioni previdenziali	29
	Art. 37 Regresso e subrogazione	30
	Art. 38 Obbligo di anticipo e richiesta di restituzione	31
	Art. 39 Cessione, costituzione in pegno e compensazione	31
	Art. 40 Adeguamento delle rendite correnti	32
	Art. 41 Disposizioni comuni	32
	Art. 42 Obbligo di informazioni e comunicazioni	33
	Art. 43 Limitazione della responsabilità	34
	Art. 44 Liquidazione parziale	34
<b>J.</b>	<b>Organizzazione, amministrazione e controllo</b>	<b>35</b>
	Art. 45 Consiglio di fondazione	35
	Art. 46 Direzione operativa, esercizio	35
	Art. 47 Ufficio di revisione, esperto	36
	Art. 48 Obbligo di informazione	36
	Art. 49 Obbligo di riservatezza	36
	Art. 50 Trattamento di dati personali	37
<b>K.</b>	<b>Misure in caso di sottocopertura</b>	<b>38</b>
	Art. 51 Equilibrio finanziario, misure di risanamento	38
<b>L.</b>	<b>Disposizioni transitorie e finali</b>	<b>39</b>
	Art. 52 Entrata in vigore, modifiche	39
	Art. 53 Lacune nel Regolamento, controversie	39
	Art. 54 Disposizioni transitorie	39
<b>M.</b>	<b>Terminologia e abbreviazioni</b>	<b>40</b>
<b>N.</b>	<b>Appendici al Regolamento di previdenza</b>	<b>42</b>
	Appendice 1 Entità dei contributi	
	Appendice 2 Riacquisto delle prestazioni di previdenza	
	Appendice 3 Riacquisto ai fini del pensionamento anticipato	
	Appendice 4 Importi limite, aliquote di conversione e tassi d'interesse	
	Appendice 5 Comunicazione di prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia	
	Appendice 6 Notifica del partner convivente	
	Appendice 7 Dichiarazione relativa alla ripartizione del capitale di decesso	

## A. Disposizioni generali

### Art. 1 Nome e finalità

- Scopo <sup>1</sup> Con il nome di **Cassa pensione Manor** esiste con sede a Hochdorf una Fondazione costituita ai sensi dell'art. 80 sgg. CC, art. 331 CO e art. 48 cpv. 2 LPP. Essa ha come scopo la previdenza professionale nei confronti delle conseguenze economiche di vecchiaia, decesso e invalidità nel contesto della LPP e delle sue norme esecutive per i dipendenti delle imprese del Gruppo dei Grandi magazzini Manor e per i loro familiari e superstiti.
- Cassa pensione <sup>2</sup> La Fondazione gestisce una Cassa pensione. I diritti e i doveri dei beneficiari della Cassa pensione e del datore di lavoro sono disciplinati dal presente Regolamento.
- Registrazione ai sensi della LPP <sup>3</sup> La Fondazione partecipa all'attuazione della previdenza obbligatoria ed è iscritta nel Registro della previdenza professionale ai sensi dell'art. 48 LPP. Essa eroga quanto meno le prestazioni minime di legge. La Cassa pensione è soggetta all'autorità di vigilanza «Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht» (ZBSA).
- Misure di riassicurazione <sup>4</sup> La Fondazione può decidere di riassicurare parzialmente o integralmente le prestazioni presso una compagnia di assicurazione sulla vita soggetta alla vigilanza in materia di assicurazioni.

### Art. 2 Termini e abbreviazioni

- Elenco <sup>1</sup> Nel Regolamento si utilizzano i termini e le abbreviazioni in conformità all'elenco contenuto nel capitolo M.
- Neutralità di genere <sup>2</sup> Laddove nelle disposizioni del Regolamento venga usata la forma femminile oppure maschile per definire le persone, essa vale anche per l'altro sesso.
- Unione domestica registrata <sup>3</sup> L'unione domestica registrata in conformità alla LUD, che sussiste anche dopo il 30 giugno 2022, è equiparata al matrimonio. Di conseguenza le disposizioni del presente *Regolamento* che si riferiscono ai coniugi valgono ugualmente anche per le persone assicurate e per le persone beneficiarie di una rendita che vivono in un'unione domestica registrata.

### Art. 3 Persone assicurate, requisiti di affiliazione

- Cerchia delle persone assicurate obbligatoriamente; soglia di ingresso <sup>1</sup> Sono tenuti ad affiliarsi alla Cassa pensione tutti i dipendenti del Gruppo dei Grandi magazzini Manor e delle aziende strettamente legate ad esso in senso economico o finanziario, con cui la Cassa abbia sottoscritto un contratto di affiliazione, a condizione che essi percepiscano un salario annuo superiore alla soglia di entrata, pari a 6/8 della rendita di vecchiaia massima AVS (cfr. Appendice 4). È fatto salvo quanto disposto dal cpv. 2. La soglia di entrata per le persone parzialmente invalide viene adeguata tramite una corrispondente riduzione conformemente alla LPP.

---

Condizioni di esclusione	<p>2 Non vengono affiliati alla Cassa pensione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. i dipendenti che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età;</li><li>b. i dipendenti che hanno già raggiunto l'età di riferimento (art. 5);</li><li>c. i dipendenti titolari di un contratto di lavoro di durata massima di 3 mesi. Qualora il rapporto di lavoro venga prolungato per una durata superiore a 3 mesi, i dipendenti sono assicurati a partire dal momento in cui è stato convenuto tale prolungamento. Se più impieghi successivi durano in totale per oltre 3 mesi e nessuna interruzione supera i 3 mesi, i dipendenti sono assicurati dall'inizio del 4° mese totale di lavoro; se prima del primo inizio del lavoro si pattuisce tuttavia che la durata dell'impiego o dell'impegno lavorativo superi in totale i 3 mesi, l'assicurazione decorre dall'inizio del rapporto di lavoro;</li><li>d. i dipendenti che percepiscono già una rendita di vecchiaia dalla Cassa pensione e che dopo il pensionamento vengono riassunti, fino al momento in cui il loro avere di vecchiaia LPP (conto testimone), su cui si protrae l'assicurazione, genererebbe una rendita di vecchiaia più elevata di quella conferita loro dalla Cassa pensione, laddove si conteggia un'eventuale liquidazione in capitale precedente derivante dalle prestazioni di vecchiaia;</li><li>e. i dipendenti che svolgono un'attività secondaria e sono già soggetti all'assicurazione obbligatoria per un'attività principale o che svolgono un'attività lavorativa indipendente come attività principale;</li><li>f. le persone che ai sensi dell'Al hanno un grado di invalidità di almeno il 70% oltre che le persone che ai sensi dell'art. 26a LPP continuano ad essere provvisoriamente assicurate presso il loro precedente istituto di previdenza;</li><li>g. i dipendenti che non lavorano in Svizzera o prevedibilmente non vi lavoreranno in modo permanente e dispongono di una copertura sufficiente all'estero, a condizione che presentino un'apposita domanda di esenzione dall'affiliazione alla Cassa pensione. Quest'eccezione non trova applicazione per le persone che sono assoggettate alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale secondo quanto disposto dagli accordi bilaterali e dal diritto europeo al quale essi fanno riferimento.</li></ul>
Discesa al di sotto della soglia di entrata	<p>3 Qualora il salario annuo scenda al di sotto dell'importo definito come soglia di entrata (cfr. Appendice 4) e una persona non sia pertanto più soggetta all'assicurazione obbligatoria ai sensi del presente Regolamento, si estingue il diritto alle prestazioni regolamentari in aspettativa di vecchiaia, per il caso di invalidità o di decesso.</p>
Assicurazione facoltativa	<p>4 La Cassa pensione esclude l'assicurazione facoltativa sulle quote salariali che i dipendenti percepiscono presso altri datori di lavoro in conformità all'art. 46 cpv. LPP.</p>
Assicurazione esterna	<p>5 La Cassa pensione non gestisce alcuna assicurazione per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato risolto senza diritto a una rendita. Si fa riserva per l'art. 7.</p>

Congedo non retribuito <sup>6</sup> In costanza di durata di un congedo non retribuito fino a un massimo di 6 mesi viene protratta la copertura dei rischi (invalidità e decesso), senza contributi e con un'entità invariata, mentre viene sospeso il processo di risparmio. Nel corso del congedo non retribuito, dietro suo desiderio, la persona assicurata può proseguire anche il processo di risparmio, senza variazioni. In questo caso sono dovuti sia i contributi di risparmio che quelli supplementari, laddove la persona assicurata deve corrispondere anche i contributi del datore di lavoro. In caso di congedo non retribuito superiore a 6 mesi si applicano le norme del cpv. 3.

#### **Art. 4                    Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute**

Accertamento dello stato di salute <sup>1</sup> La Cassa pensione può pretendere da tutti i dipendenti neoassunti o da certi gruppi di dipendenti (ad es. a partire da un certo limite salariale in poi) che presentino una dichiarazione sullo stato di salute nel momento in cui inizia il rapporto di lavoro. In un simile caso, la copertura assicurativa corrisponde alle prestazioni minime di legge fino alla presentazione di tale dichiarazione sullo stato di salute. La Cassa pensione si riserva la facoltà di esibire la dichiarazione al proprio medico di fiducia per un'ulteriore perizia oppure, sulla base delle indicazioni riportate nella dichiarazione, essa può predisporre a proprie spese l'effettuazione di un'ulteriore visita medica. Se la Cassa pensione richiede una dichiarazione sullo stato di salute, la copertura assicurativa per le ulteriori prestazioni è definitiva soltanto quando la Cassa pensione conferma l'affiliazione senza riserve.

Riserva, informazioni <sup>2</sup> Alla luce dell'esito relativo all'esame dello stato di salute, la Cassa pensione può formulare una riserva per motivi di salute in relazione alle prestazioni di rischio, la quale tuttavia può protrarsi per un periodo massimo di 5 anni, con decorrenza a partire dall'entrata nella Cassa pensione. I dipendenti da ammettere devono essere informati dell'eventuale riserva entro e non oltre 8 settimane dopo che il risultato del controllo sanitario è diventato disponibile. Qualora nell'arco di tempo della riserva subentri un caso di previdenza oppure un'incapacità al lavoro, la cui causa conduce all'invalidità o al decesso, e per la cui causa sussisteva una riserva, le prestazioni di rischio a carico della Cassa pensione vengono ridotte vita natural durante alle prestazioni minime di legge.

Riserve pregresse <sup>3</sup> Riguardo alle prestazioni di previdenza acquisite tramite la prestazione di uscita conferita non viene pronunciata alcuna riserva per motivi di salute, a meno che presso il precedente istituto di previdenza non ne fosse stata già pronunciata una. Ai fini di tale riserva si conteggia il periodo già trascorso di riserva presso il precedente istituto di previdenza, nella misura in cui essa sia stata pronunciata per la stessa causa.

Patologie pregresse <sup>4</sup> Qualora subentri un caso di previdenza oppure un'incapacità al lavoro, la cui causa conduce all'invalidità o al decesso, prima che la Cassa pensione abbia comunicato un'affiliazione senza riserve, essa ha la facoltà di limitare eventuali prestazioni di rischio a quelle minime di legge, nella misura in cui tale evento sia riconducibile a malattie o conseguenze di infortuni di cui il dipendente soffriva già prima dell'inizio del rapporto di lavoro o per le quali egli è soggetto a ricadute a seguito di pregresse patologie, nonché per malattie e infermità in corso.

Pregressa  
incapacità al  
lavoro

<sup>5</sup> Qualora al momento dell'affiliazione alla Cassa pensione un dipendente non abbia la piena capacità al lavoro senza tuttavia risultare invalido ai sensi della LPP, e qualora la causa di tale incapacità al lavoro porti all'invalidità o al decesso entro i termini determinanti ai sensi della LPP, non sussiste alcun diritto alle prestazioni di rischio conformemente al presente Regolamento. Qualora all'insorgere dell'incapacità al lavoro il dipendente fosse assicurato presso un altro istituto di previdenza, esso è chiamato a rispondere per l'erogazione delle rispettive prestazioni.

## **Art. 5 Età, età di pensionamento ed età di riferimento**

Età di  
contribuzione

<sup>1</sup> L'età per la determinazione dei contributi è data dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Età in caso di  
riacquisto  
e in caso di  
pensionamento

<sup>2</sup> L'età determinante per il calcolo in caso di riacquisto e di determinazione dell'aliquota di conversione viene calcolata in modo esatto in anni e mesi. A tale scopo non viene invece considerato il periodo che intercorre tra il compimento del compleanno fino al primo del mese successivo.

Età di  
pensionamento,  
età di riferimento

<sup>3</sup> Per età di pensionamento si intende per tutte le persone assicurate un'età di pensionamento flessibile dal 60° anno di età compiuto al 70° anno compiuto. Per età di riferimento si intende il 65° anno di età compiuto. Un pensionamento prima dell'età di riferimento si considera un pensionamento anticipato. Il rinvio del pensionamento oltre i 65 anni richiede il consenso del datore di lavoro.

## **Art. 6 Inizio e fine del rapporto previdenziale**

Inizio

<sup>1</sup> Il rapporto previdenziale decorre a partire dal giorno in cui inizia il rapporto di lavoro o sussiste per la prima volta il diritto al salario, in ogni caso dal momento in cui il dipendente si reca al lavoro, salvo che siano adempiute le condizioni di affiliazione ai sensi dell'art. 3.

Fine

<sup>2</sup> La copertura assicurativa termina con la risoluzione del rapporto di lavoro, rispettivamente in caso si scenda al di sotto della soglia di entrata ai sensi dell'art. 3 cpv. 3, salvo che non sussistano diritti a prestazioni di previdenza. I diritti degli assicurati uscenti sono disciplinati dagli artt. da 24 a 27. Si fa riserva per l'art. 7.

Affiliazione

<sup>3</sup> L'affiliazione all'assicurazione preliminare ha luogo il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, quella all'assicurazione principale il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età.

Copertura  
successiva

<sup>4</sup> Dopo la risoluzione del rapporto di previdenza, la persona assicurata continua a godere della copertura dei rischi di decesso e di invalidità per un periodo di un mese. Qualora tale persona venga assoggettata a un nuovo rapporto previdenziale prima della decorrenza di detto termine, la competenza passa al nuovo istituto di previdenza.

**Art. 7            Prosecuzione volontaria dell'assicurazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro**

Requisiti	<p><sup>1</sup> Le persone assicurate che al compimento del 58° anno di età abbandonano l'assicurazione obbligatoria perché il rapporto di lavoro viene sciolto dal datore di lavoro (disdetta o accordo di scioglimento) possono chiedere di proseguire l'intera copertura previdenziale (risparmio per la vecchiaia e assicurazione di rischio) o soltanto l'assicurazione di rischio. La prosecuzione dell'assicurazione deve essere comunicata alla direzione operativa, per iscritto, entro 30 giorni prima dell'uscita dalla Cassa pensione. La persona assicurata deve fornire la prova dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.</p>
Salario annuo assicurato in caso di prosecuzione dell'assicurazione	<p><sup>2</sup> Per la prosecuzione dell'assicurazione si applica il salario annuo determinante al momento della disdetta. Non è possibile un salario assicurato più basso o più alto.</p>
Risparmio per la vecchiaia e / o assicurazione di rischio	<p><sup>3</sup> La persona assicurata può chiedere per il trimestre successivo di interrompere la prosecuzione del risparmio per la vecchiaia e di proseguire unicamente l'assicurazione di rischio. Non è possibile riiniziare in un secondo momento il risparmio per la vecchiaia.</p>
Contributi	<p><sup>4</sup> Ad eccezione del contributo di ristrutturazione del datore di lavoro secondo l'art. 51 cpv. 4 e 5, la persona assicurata deve versare tutti i contributi regolamentari dovuti dal dipendente e dal datore di lavoro</p>
Ingresso in un nuovo istituto di previdenza	<p><sup>5</sup> Nel caso di ingresso in un nuovo istituto di previdenza, la prestazione di uscita viene trasferita a questo istituto nella misura in cui può essere impiegata per l'acquisto delle prestazioni regolamentari totali. Se rimane almeno un terzo della prestazione di uscita, viene proseguito il rapporto previdenziale e si riduce il salario annuo determinante al momento della disdetta in proporzione alla prestazione di uscita trasferita. Diversamente si applica il cpv. 6.</p>
Cessazione	<p><sup>6</sup> La prosecuzione dell'assicurazione cessa</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. su richiesta della persona assicurata (a fine mese);</li><li>b. al verificarsi di un caso di previdenza;</li><li>c. in caso di ingresso in un nuovo istituto di previdenza, qualora siano necessari almeno due terzi della prestazione di uscita per l'acquisto delle prestazioni regolamentari totali;</li><li>d. in caso di mancato pagamento dei contributi per mezzo della cancellazione dopo l'invio di un sollecito alla fine del mese per cui è stato pagato l'ultimo contributo. I contributi di risparmio che non sono stati pagati saranno detratti dalla prestazione d'uscita;</li><li>e. al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare.</li></ul> <p>Quando cessa la prosecuzione dell'assicurazione si applica l'art. 24 cpv. 3.</p>
Restrizioni	<p><sup>7</sup> Se la prosecuzione dell'assicurazione è durata oltre 2 anni, non è più possibile effettuare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione secondo l'art. 33 e neppure percepire le prestazioni di vecchiaia in forma di rendita.</p>
Conferimenti volontari	<p><sup>8</sup> Continua a essere possibile l'acquisto di prestazioni supplementari secondo l'art. 11.</p>

**Art. 8 Salario annuo assicurato**

- Piano di rendita <sup>1</sup> Il salario annuo assicurato nel piano di rendita corrisponde al salario annuo pattuito contrattualmente dedotto un importo di coordinamento (cfr. Appendice 4). Non vengono invece conteggiate le componenti salariali di carattere occasionale o temporaneo, come assegni per i figli, indennità per lavoro straordinario, spese, regali per anniversari di servizio o il bonus.
- Se il salario annuo assicurato nel piano di rendita di una persona assicurata o di una categoria di persone assicurate è soggetto a forti oscillazioni oppure se si tratta di un dipendente a salario orario, per la determinazione del salario annuo assicurato si stabilisce un importo permanente per l'anno civile. Esso si calcola in forma forfettaria oppure sulla base del salario annuo effettivo dell'anno precedente. In caso di deviazioni superiori al 10% è possibile effettuare dei corrispondenti adeguamenti al massimo due volte l'anno.
- Piano di capitale <sup>2</sup> Per la determinazione dei contributi di risparmio nel piano di capitale è determinante il bonus annuo rispettivamente versato.
- Per i riscatti relativi al piano di capitale è determinante la media triennale del bonus annuo. Per le persone assicurate che sono incluse nel piano di capitale da meno di 3 anni vale la media degli anni trascorsi dall'avvio della copertura assicurativa nel piano di capitale.
- Massimo / Minimo <sup>3</sup> Il totale del salario annuo assicurato nel piano di rendita e di quello nel piano di capitale è limitato a trenta volte l'importo della rendita di vecchiaia AVS massima dedotto l'importo di coordinamento (cfr. Appendice 4).
- Entrata infrannuale <sup>4</sup> Il salario annuo pattuito viene definito per l'intero anno. In caso di entrata infrannuale, tale importo si calcola mediante proiezione sull'intero anno.
- Adeguamenti salariali <sup>5</sup> Di norma il salario annuo viene stabilito rispettivamente al 1° gennaio per l'intero anno assicurativo entrante. Si possono definire degli adeguamenti infrannuali del salario annuo rispettivamente all'inizio del mese. Riguardo alle persone che soffrono di incapacità al lavoro o di invalidità, non sono previsti adeguamenti salariali per quella parte del salario corrispondente alla loro incapacità al lavoro o invalidità. Qualora si verifichi un caso di previdenza, vengono revocati gli adeguamenti eventualmente non dovuti.
- In caso di aumenti sostanziali del salario annuo assicurato, può trovare applicazione per analogia l'art. 4.
- Adeguamenti degli importi massimi e minimi <sup>6</sup> Per le persone parzialmente invalide, il massimo salariale e l'importo di coordinamento vengono adeguati in funzione della riduzione del grado di capacità al guadagno.
- Protrazione dell'assicurazione sul precedente salario assicurato dopo il 58° anno di età <sup>7</sup> Le persone assicurate il cui salario annuo si riduce al massimo della metà dopo il compimento del 58° anno di età possono richiedere mediante apposita domanda scritta che venga protratta l'assicurazione sul precedente salario annuo fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Per questa componente salariale ulteriormente coperta, la persona assicurata è tenuta a versare anche i contributi di competenza del datore di lavoro, laddove quest'ultimo ha comunque la facoltà di farsi carico di una parte dei contributi. La protrazione dell'assicurazione sul precedente salario annuo non è possibile se la persona assicurata percepisce già prestazioni di vecchiaia dalla Cassa pensione (pensionamento parziale).

Adeguamento del salario in caso di invalidità<sup>8</sup> Qualora una persona assicurata venga dichiarata invalida dall'assicurazione di invalidità, la previdenza viene ripartita secondo la graduazione della rendita ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 in una parte (passiva) relativa all'invalidità, per la quale non vengono effettuati più adeguamenti salariali, e in una parte attiva corrispondente al residuo grado di capacità al guadagno, per la quale sono possibili eventuali adeguamenti salariali conformemente alle disposizioni del presente articolo.

## B. Finanziamento

### Art. 9 Contributi

Inizio dell'obbligo di contribuzione

<sup>1</sup> L'obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro e della persona assicurata decorre dall'affiliazione alla Cassa pensione.

Fine dell'obbligo di contribuzione

<sup>2</sup> L'obbligo di contribuzione termina:

- a. con l'uscita dalla Cassa pensione;
- b. con la decorrenza delle prestazioni di vecchiaia totali;
- c. alla fine del mese in cui si è verificato il decesso;
- d. con la conclusione della protrazione del pagamento del salario o con l'esaurimento delle prestazioni dell'indennità giornaliera, per la quale il datore di lavoro ha versato almeno metà dei premi;

al più tardi, tuttavia alla cessazione del rapporto di previdenza secondo l'art. 6 cpv. 2.

Contributi complessivi

<sup>3</sup> I contributi complessivi si suddividono nelle seguenti componenti:

- a. contributi di risparmio;
- b. contributi supplementari;
- c. eventuali contributi di risanamento;
- d. eventuali contributi per altri costi.

Contributi di risparmio

<sup>4</sup> I contributi di risparmio vengono accumulati al fine di costituire il capitale di risparmio.

Contributi supplementari

<sup>5</sup> I contributi supplementari vengono utilizzati per il finanziamento:

- a. del rischio di decesso e di invalidità,
- b. dei contributi al Fondo di garanzia,
- c. delle spese amministrative e degli altri costi.

I contributi supplementari, eventuali contributi di risanamento ed eventuali contributi per altri costi non rientrano nella prestazione di uscita ai sensi dell'art. 25.

Importo dei contributi

<sup>6</sup> L'importo dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicurata viene definito nell'Appendice 1.

Scelta dei contributi di risparmio

<sup>7</sup> La persona assicurata può scegliere accanto al piano base anche un altro piano di risparmio (piano plus). La scelta di un piano di risparmio vale rispettivamente per l'intero anno civile. In assenza di una diversa comunicazione scritta inviata entro al più tardi alla fine di novembre, essa vale anche per l'anno successivo.

Trattenute salariali	<p><sup>8</sup> Il datore di lavoro è tenuto a versare alla Cassa pensione l'importo complessivo dei contributi, detraendo dal salario della persona assicurata la parte di competenza di quest'ultima. I contributi del piano di rendita vanno pagati mensilmente, quelli del piano di capitale vengono accreditati una tantum al capitale di risparmio al momento della corresponsione del bonus annuo. In caso di ritardo nei pagamenti da parte del datore di lavoro, la Cassa pensione applica un adeguato interesse di mora. Si fa riserva per l'art. 7.</p>
Entrata e uscita nell'arco di un mese	<p><sup>9</sup> Nel caso si inizi l'impiego dopo il 15 di un mese, il prelievo dei contributi avviene a partire dal primo giorno di calendario del mese successivo. Se il rapporto di lavoro viene sciolto prima del 16 di un mese, il pagamento dei contributi termina l'ultimo giorno di calendario del mese precedente.</p>

## **Art. 10      Capitale di risparmio e conti separati**

Conto di risparmio	<p><sup>1</sup> Viene gestito un conto di risparmio per ogni persona assicurata.</p>
Costituzione del capitale di risparmio piano di rendita	<p><sup>2</sup> Al conto di risparmio del piano di rendita vengono accreditati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i contributi di risparmio del piano di rendita;</li> <li>b. le prestazioni di entrata;</li> <li>c. i rimborsi nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione;</li> <li>d. i trasferimenti a seguito di divorzio;</li> <li>e. eventuali importi di riacquisto, nonché</li> <li>f. gli interessi maturati.</li> </ul> <p>Al conto di risparmio vengono addebitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione;</li> <li>b. i pagamenti di compensazione a seguito di divorzio.</li> </ul> <p>Il totale di tali importi genera il capitale di risparmio del piano di rendita.</p>
Importo dei contributi di risparmio	<p><sup>3</sup> L'importo dei contributi di risparmio viene stabilito nell'Appendice 1.</p>
Conti separati	<p><sup>4</sup> Le somme per il riacquisto ai fini del pensionamento anticipato, i contributi di risparmio e i riscatti relativi al salario assicurato annuo nel piano di capitale vengono accreditati rispettivamente su un conto separato. Riguardo a tale conto si applica per analogia il cpv. 2.</p>
Tasso d'interesse	<p><sup>5</sup> I tassi d'interesse dei singoli conti relativi all'esercizio concluso vengono fissati annualmente dal Consiglio di fondazione tenendo in considerazione la situazione finanziaria con riguardo alle persone assicurate che il 30° dicembre dell'esercizio successivo non risultano uscite dalla relativa cerchia. Questo tasso vale anche per i pensionamenti che si verificano alla fine di dicembre dell'esercizio concluso. Il Consiglio di fondazione determina altresì il tasso d'interesse per i pagamenti infrannuali (casi di previdenza e uscite) dell'esercizio successivo.</p>
Remunerazione	<p><sup>6</sup> L'interesse si calcola in base al livello dei conti rilevato alla fine dell'anno precedente e viene accreditato alla fine dell'anno civile.</p>

---

Remunerazione pro rata	<sup>7</sup> Qualora venga apportata una prestazione di uscita o venga effettuato un riacquisto oppure si verifichi un caso di previdenza o vengano erogate prestazioni in capitale per il finanziamento della proprietà d'abitazione o a seguito di divorzio ovvero qualora la persona assicurata esca dalla Cassa pensione nel corso dell'anno, gli interessi maturati nell'anno in corso vengono calcolati pro rata temporis.
Gestione del capitale di risparmio in caso di invalidità	<sup>8</sup> Il capitale di risparmio viene ripartito in una parte (passiva) relativa all'invalidità e in una parte attiva, in funzione della graduazione delle rendite di cui all'art. 16 cpv. 3.

## **Art. 11 Prestazione d'entrata, riacquisto di ulteriori prestazioni**

Prestazione d'entrata	<sup>1</sup> Le prestazioni di uscita da precedenti rapporti e istituti di previdenza, inclusi gli averi di conti / depositi di libero passaggio o le polizze di libero passaggio, devono essere apportate nella Cassa pensione come prestazione d'entrata. L'intero importo viene accreditato al conto di risparmio del piano di rendita alla data dell'accredito, non prima tuttavia del decorrere del rapporto previdenziale. La Cassa pensione può richiedere alla persona assicurata una conferma relativa all'accredito integrale di tutte le prestazioni di uscita.
Riacquisto ai fini delle prestazioni massime	<sup>2</sup> Una persona assicurata capace al lavoro che non raggiunge le prestazioni massime può riscattare le prestazioni previdenziali aggiuntive in qualsiasi momento prima che insorga un caso di previdenza, nel rispetto del cpv. 6 sgg. e tenendo in considerazione un eventuale conteggio degli averi rivenienti da precedenti rapporti di previdenza e presenti nel pilastro 3a ai sensi dell'art. 60a OPP 2. Il calcolo della possibile somma di riacquisto può essere desunto dall'Appendice 2. Deve essere sempre effettuato un riacquisto nel piano di rendita prima che sia possibile il riacquisto nel piano di capitale.
Riacquisto ai fini del pensionamento anticipato	<sup>3</sup> Dopo che una persona assicurata capace al lavoro ha raggiunto le prestazioni previdenziali massime ai sensi del cpv. 2, essa può effettuare in via aggiuntiva un riacquisto ai fini del pensionamento anticipato. Il calcolo della possibile somma di riacquisto può essere desunto dall'Appendice 3. L'importo eccedente la somma massima possibile del conto di risparmio ai sensi del cpv. 2 va conteggiata a fare cumulo sul riacquisto. Per il riacquisto ai fini del pensionamento anticipato si tiene un apposito conto.

---

Protrazione dell'attività lavorativa dopo il riacquisto ai fini del pensionamento anticipato	<p><sup>4</sup> Qualora la rendita di vecchiaia risultante tenendo in considerazione il conto di risparmio per il riacquisto ai fini del pensionamento anticipato superi di oltre il 5% la rendita di vecchiaia assicurata dal piano di rendita al raggiungimento dell'età di riferimento, entrano in vigore i seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. la persona assicurata e il datore di lavoro non versano più contributi, ad eccezione dei contributi supplementari ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 e dei contributi di risanamento ai sensi dell'art. 51 cpv. 4 let. a;</li><li>b. l'aliquota di conversione valida in tale momento viene bloccata, a meno che non avvenga una riduzione dell'aliquota in seguito a un adeguamento generale delle aliquote di conversione. In caso di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, la rendita di vecchiaia dovuta viene stabilita applicando l'aliquota di conversione bloccata;</li><li>c. tutti i conti non vengono più remunerati.</li></ul> <p>Non si tiene conto dei superamenti del massimale di prestazione a seguito di modifiche del grado di occupazione o di conferimenti a seguito di divorzio. La rendita di vecchiaia assicurata all'età di riferimento viene determinata sulla base del salario annuo assicurato massimo conseguito nel corso degli ultimi 5 anni.</p>
Deducibilità fiscale	<p><sup>5</sup> La deducibilità fiscale di un riacquisto deve essere accertata autonomamente dalla persona assicurata presso le autorità competenti.</p>
Limitazioni	<p><sup>6</sup> Qualora vengano effettuati riscatti su base volontaria, le prestazioni risultanti non potranno essere percepite entro i 3 anni successivi sotto forma di capitale.</p> <p>Qualora siano stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà d'abitazione, sarà possibile effettuare riscatti volontari soltanto dopo avere rimborsato gli importi prelevati anticipatamente. Le persone assicurate che hanno effettuato un prelievo anticipato per la proprietà d'abitazione possono effettuare riscatti volontari dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, nella misura in cui il riacquisto unitamente ai prelievi anticipati non superi i diritti alle prestazioni previdenziali massimi consentiti dal Regolamento.</p>
Immigrazione dall'estero	<p><sup>7</sup> Per le persone provenienti dall'estero che in precedenza non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi 5 anni successivi all'entrata la somma annuale di riacquisto non può superare il 20% del salario assicurato.</p>
Partecipazione del datore di lavoro	<p><sup>8</sup> Il datore di lavoro ha facoltà di partecipare a un'operazione di riacquisto.</p>

## C. Prestazioni di vecchiaia

### Art. 12 Rendita di vecchiaia

**Diritto** <sup>1</sup> Con il raggiungimento dell'età di pensionamento e la risoluzione del rapporto di lavoro, la persona assicurata ha diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia derivante dal piano di rendita.

Nel caso sussista un'incapacità al lavoro al momento del pensionamento anticipato previsto, sorge il diritto alla rendita di vecchiaia soltanto nel momento in cui viene riacquisita completamente la capacità al lavoro rispettivamente dopo la conclusione della protrazione del pagamento del salario o dopo l'esaurimento delle indennità giornaliere.

**Importo** <sup>2</sup> L'importo della rendita annua di vecchiaia si ottiene moltiplicando il capitale di risparmio disponibile nel piano di rendita, aumentato di un eventuale capitale di risparmio per il riacquisto ai fini del pensionamento anticipato, per l'apposita aliquota indicata nell'Appendice 4.

**Pensionamento parziale** <sup>3</sup> In caso di parziale rinuncia all'attività lavorativa a partire dal compimento del 60° anno di età, la persona assicurata può chiedere un apposito pensionamento parziale qualora la prestazione di vecchiaia si riduca di almeno il 20%. Il pensionamento parziale comporta il pagamento delle prestazioni di vecchiaia in misura proporzionale al grado di pensionamento. La quota della prestazione di vecchiaia percepita prima dell'età di riferimento regolamentare non deve superare la quota della riduzione salariale. Sono possibili al massimo 3 fasi di pensionamento, laddove la terza fase implica il pensionamento totale.

**Diritto ai conti separati** <sup>4</sup> In caso di pensionamento viene inoltre corrisposto l'avere di risparmio derivante dai conti separati. Un pensionamento parziale comporta la corresponsione pro quota in funzione del grado di pensionamento.

**Invalidità e pensionamento** <sup>5</sup> Qualora una persona assicurata divenga invalida dopo il periodo di pensionamento anticipato o parziale, non sorge alcun diritto alle prestazioni di invalidità, bensì vengono erogate le prestazioni di vecchiaia.

### Art. 13 Liquidazione in capitale delle prestazioni di vecchiaia dal piano di rendita

**Prelievo di capitale** <sup>1</sup> In luogo della rendita di vecchiaia secondo l'art. 12, al momento del pensionamento la persona assicurata può percepire come capitale di vecchiaia, in contanti, il capitale di risparmio derivante dal piano di rendita e dal conto per il riacquisto ai fini del pensionamento anticipato ovvero parti di esso. Un simile prelievo di capitale comporta una corrispondente riduzione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate. La liquidazione del capitale di risparmio comporta l'estinzione in misura proporzionale di tutte le pretese nei confronti della Cassa pensione stabilite dal Regolamento.

**Comunicazione scritta** <sup>2</sup> La comunicazione di un prelievo di capitale deve essere effettuata presso la Cassa pensione al più tardi entro 1 mese prima dell'effettivo pensionamento (cfr. Appendice 5). Da questo momento in poi la comunicazione è irrevocabile.

**Restrizioni per i percipienti di una rendita di invalidità** <sup>3</sup> Per i percipienti di una rendita di invalidità, il prelievo di capitale è possibile soltanto se la persona assicurata ne ha dato comunicazione scritta prima del subentrare dell'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità.

**Art. 14 Rendita transitoria**

Diritto	<sup>1</sup> Per compensare le prestazioni di vecchiaia AVS mancanti la persona assicurata può percepire una rendita transitoria.
Inizio / fine	<sup>2</sup> La rendita transitoria viene corrisposta a decorrere dallo stesso momento della rendita di vecchiaia. Essa si estingue al raggiungimento dell'età di riferimento AVS stabilita per legge o in caso di decesso della persona assicurata.
Importo / durata	<sup>3</sup> La persona assicurata può decidere personalmente l'entità della rendita transitoria annua, laddove essa non può superare la rendita di vecchiaia AVS massima in conformità all'Appendice 4.
Riduzione della rendita di vecchiaia	<sup>4</sup> In concomitanza con il percepimento di una rendita transitoria, la rendita di vecchiaia viene ridotta vita natural durante a partire dalla data del pensionamento anticipato, riducendo il capitale di risparmio o i conti separati nella misura pari all'importo delle rendite transitorie da percepire. Le prestazioni in aspettativa coassicurate si commisurano alla rendita di vecchiaia ridotta.
Modifica dell'importo	<sup>5</sup> L'importo della rendita transitoria stabilito in precedenza non può essere modificato mentre questa viene corrisposta, neppure a fronte di un eventuale aumento della rendita di vecchiaia AVS. Si esclude un rimborso delle mensilità di rendita transitoria percepite.
Caso di decesso	<sup>6</sup> Se avviene il decesso mentre è in corso la corresponsione della rendita transitoria, le mensilità di rendita transitoria non ancora percepite verranno corrisposte come capitale in caso di decesso. Il relativo diritto si orienta all'art. 23.

**Art. 15 Rendita per figli di pensionati**

Diritto	<sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita per figli di pensionati i percipienti di una rendita di vecchiaia per ogni figlio che nel caso di loro decesso percepirebbe una rendita per orfani ai sensi dell'art. 21.
Inizio / fine	<sup>2</sup> La rendita per figli di pensionati viene corrisposta a decorrere dallo stesso momento della rendita di vecchiaia e si estingue con il venir meno della rendita di vecchiaia su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi del cpv. 1.
Entità	<sup>3</sup> La rendita annua per figli di pensionati è pari per ogni figlio avente diritto al 20% della rendita di vecchiaia in corso, tuttavia al massimo in totale fino a concorrenza dell'importo della rendita di vecchiaia massima AVS (cfr. Appendice 4).

## D. Prestazioni in caso di invalidità

### Art. 16 Rendita di invalidità

- Diritto**
- <sup>1</sup> Hanno diritto alla rendita di invalidità le persone assicurate che ai sensi dell'AI sono invalide per almeno il 40%, a condizione che al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità essi fossero affiliati alla Cassa pensione. Si fa riserva per l'art. 4.
- Grado di invalidità**
- <sup>2</sup> Il grado d'invalidità nonché l'inizio e la modifica del diritto si basano generalmente sul grado di attività lucrativa indicato dall'AI nell'ambito dell'istituto di previdenza. In caso di dipendenti a tempo parziale, il grado d'invalidità determinante viene stabilito confrontando il reddito che avrebbero percepito senza impedimenti di salute per il grado di occupazione dichiarato alla Cassa pensioni prima del verificarsi dell'incapacità lavorativa con il reddito d'invalidità ai sensi dell'AI. Per la parte sovraobbligatoria della rendita di invalidità la Cassa pensione può derogare per ragioni oggettive dalla decisione dell'AI.
- Graduazione della rendita**
- <sup>3</sup> L'importo del diritto a una pensione d'invalidità è determinato come percentuale di una pensione intera.
- a. Un grado d'invalidità del 70% o più dà diritto a una pensione completa.
  - b. Per un grado compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado di disabilità.
  - c. Se il grado di invalidità è inferiore al 50%, il diritto è ridotto di 2.5% punti per ogni punto percentuale di invalidità, così che per un grado del 40%, il diritto è del 25%.
- Un grado d'invalidità inferiore al 40% non dà diritto a una pensione d'invalidità.
- Le disposizioni transitorie della LPP sulla modifica del 19 giugno 2020 rimangono riservate.
- Inizio / fine**
- <sup>4</sup> Il pagamento della rendita decorre a partire dal subentro del diritto alla rendita AI, tuttavia al più presto alla conclusione della protrazione del pagamento del salario o all'esaurimento di eventuali indennità giornaliere dell'assicurazione per perdita di salario. La rendita d'invalidità cessa nel momento in cui il grado d'invalidità scende al di sotto del 40% oppure con il raggiungimento dell'età di riferimento o con il decesso.
- Entità**
- <sup>5</sup> In caso di invalidità totale, la rendita annua di invalidità è pari al 50% del salario annuo assicurato nel piano di rendita.
- Conti separati**
- <sup>6</sup> In caso di invalidità vengono erogati in aggiunta gli averi dei conti separati ai sensi dell'art. 10 cpv. 4. In caso di invalidità parziale viene riconosciuto un avere di importo pari al rapporto tra la rendita di invalidità corrisposta dalla Cassa pensione e la rendita di invalidità completa. In caso di inizio delle mensilità rendita dalla Cassa pensione in seguito all'invalidità, in luogo di un percepimento immediato la persona assicurata può decidere anche che il capitale venga messo in pagamento soltanto al raggiungimento dell'età pensionabile. Tale decisione ha carattere irrevocabile.

---

Esenzione dal pagamento dei contributi della persona assicurata dalla decorrenza della rendita AI	<p><sup>7</sup> Se la persona assicurata ha un'incapacità al lavoro in seguito a malattia o a infortunio, essa gode dell'esenzione dai contributi in funzione del grado di invalidità. L'esenzione dai contributi scatta non appena il salario della persona assicurata viene a mancare in misura integrale o parziale e viene sostituito dall'indennità giornaliera di malattia.</p> <p>Dal momento in cui sorge il diritto a una rendita di invalidità, i contributi di risparmio del piano di rendita vengono corrisposti dalla Cassa pensione fino all'età di riferimento, secondo la graduazione della rendita in conformità al cpv. 3, laddove il calcolo si basa sull'ultimo salario annuo assicurato e sui contributi di risparmio conformi al piano base.</p>
Infermità congenita	<p><sup>8</sup> Qualora all'inizio dell'assicurazione presso la Cassa pensione una persona risulti incapace al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma inferiore al 40% a seguito di infermità congenita o di invalidità subentrata durante la minore età, sussiste un diritto a prestazioni di invalidità derivante da tali cause per l'incapacità al lavoro soltanto se l'incapacità al lavoro era aumentata a oltre il 40% durante il periodo di assicurazione e la persona risultava assicurata per almeno il 40%. In tale caso le prestazioni della Cassa pensione si limitano alle prestazioni minime di legge.</p>

## **Art. 17 Rendita per figli di invalidi**

Diritto	<p><sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita per figli di invalidi i percipienti di una rendita di invalidità per ogni figlio che nel caso di loro decesso percepirebbe una rendita per orfani ai sensi dell'art. 21.</p>
Inizio / fine	<p><sup>2</sup> La rendita per figli di invalidi viene corrisposta a decorrere dallo stesso momento della rendita di invalidità. Essa termina con il venir meno della rendita di invalidità su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi del cpv. 1.</p>
Importo	<p><sup>3</sup> La rendita annua intera per figli di invalidi è pari al 20% della rendita di invalidità in corso per ogni figlio avente diritto.</p>

## E. Prestazioni in caso di decesso

### Art. 18 Rendita per il coniuge

Diritto	<p><sup>1</sup> Se al momento del decesso ovvero allorché è insorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato al decesso la persona deceduta era assicurata oppure se al momento del decesso essa percepiva dalla Cassa pensione una rendita di vecchiaia o di invalidità, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per il coniuge, a condizione che al momento del decesso</p> <p style="margin-left: 40px;">a. dovesse provvedere al sostentamento di uno o più figli aventi diritto a una rendita per orfani in conformità all'art. 21, oppure</p> <p style="margin-left: 40px;">b. avesse compiuto i 45 anni e il matrimonio fosse durato almeno 5 anni.</p>
Conteggio degli anni	<p><sup>2</sup> La durata di un rapporto di convivenza comunicato ai sensi del art. 19 cpv. 1 viene sommata alla durata di un eventuale successivo matrimonio.</p>
Liquidazione unica	<p><sup>3</sup> Se non viene corrisposta alcuna rendita per il coniuge, il coniuge sopravvissuto ha diritto a una liquidazione unica pari a 3 annualità della rendita per il coniuge. Per il calcolo della liquidazione si tiene conto di un'eventuale riduzione della rendita in conformità al cpv. 6.</p>
Inizio / fine	<p><sup>4</sup> Il pagamento della rendita decorre dal mese in cui non vengono più corrisposti per la prima volta il salario, la protrazione del pagamento del salario o il salario postumo rispettivamente la rendita della persona assicurata deceduta. Esso termina con il decesso del coniuge superstite.</p>
Importo	<p><sup>5</sup> La rendita annuale per il coniuge è pari al 70% della rendita di invalidità assicurata al momento del decesso e/o della rendita di vecchiaia o di invalidità in corso.</p>
Riduzioni della rendita	<p><sup>6</sup> Qualora il coniuge superstite sia più giovane di 10 anni rispetto alla persona assicurata, la rendita intera per il coniuge viene ridotta del 5% per ogni anno intero eccedente tale differenza di 10 anni, tuttavia fino a un limite massimo del 50%.</p>
Nuovo matrimonio	<p><sup>7</sup> In caso il coniuge superstite contragga un nuovo matrimonio, la rendita per il coniuge si estingue e sorge il diritto a una liquidazione in capitale pari a 3 annualità di rendita. Per il calcolo della liquidazione si tiene conto di un'eventuale riduzione della rendita in conformità al cpv. 5.</p>
Infermità congenita	<p><sup>8</sup> Qualora all'inizio dell'assicurazione presso la Cassa pensione una persona era incapace al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma inferiore al 40% a seguito di infermità congenita o di invalidità subentrata durante la minore età, sussiste un diritto a prestazioni per superstiti derivante da tali cause dell'incapacità al lavoro soltanto se l'incapacità al lavoro aveva superato il 40% durante il periodo di assicurazione e la persona era assicurata per almeno il 40%. In questo caso le prestazioni della Cassa pensione si limitano alle prestazioni minime di legge.</p>

**Art. 19 Rendita per il partner convivente**

Diritto

<sup>1</sup> Per il partner convivente (etero- ed omosessuale) indicato dalla persona assicurata vi è diritto a una rendita per il partner convivente pari all'entità della rendita per il coniuge in conformità all'art. 18, a condizione che al momento del decesso:

- a. i partner avessero intrattenuto in modo dimostrabile un rapporto di coppia fisso ed esclusivo ai sensi dell'art. 159 CC presso il domicilio comune confermato ufficialmente ed avessero convissuto nello stesso nucleo domestico;
- b. la persona assicurata e la persona beneficiaria non fossero sposate o non vivessero in un'unione domestica registrata e non fossero parenti ai sensi dell'art. 95 CC, e
- c. il partner indicato avesse compiuto il 45° anno e la convivenza ai sensi della let. a si fosse protratta ininterrottamente almeno negli ultimi 5 anni oppure il partner indicato dovesse provvedere ad almeno un figlio comune avente diritto a una rendita per orfani della Cassa pensione, e
- c. la persona assicurata avesse provveduto a comunicare per iscritto alla Cassa pensione il nominativo del partner beneficiario mentre era in vita (cfr. Appendice 6). In assenza di tale comunicazione, la Cassa pensione non ha alcun obbligo di prestazione.

Se la persona beneficiaria non soddisfa i requisiti prescritti dal presente capoverso, non vi è diritto a una liquidazione ai sensi dell'art. 18 cpv. 3.

Diritto delle  
persone  
beneficiarie di  
una rendita

<sup>2</sup> Nel caso di decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità, vi è diritto a una rendita per il partner convivente soltanto se erano soddisfatti tutti i requisiti sopra menzionati già al momento della prima corresponsione della rendita (di vecchiaia o di invalidità).

Requisiti  
preliminari

<sup>3</sup> La persona assicurata e/o la persona beneficiaria sono tenute a presentare la documentazione necessaria per chiarire la situazione. Al verificarsi del caso di previdenza, la Cassa pensione provvederà a verificare e a valutare in via definitiva se risultano effettivamente adempiuti i requisiti preliminari ai fini di una rendita per il partner convivente.

Inizio / fine

<sup>4</sup> Il pagamento della rendita decorre dal mese per cui non viene corrisposto più per la prima volta il salario o la rendita della persona assicurata deceduta. Esso termina con il matrimonio, in presenza di un rapporto con un nuovo partner convivente oppure con il decesso della persona beneficiaria della rendita. Non vi è diritto a una liquidazione conforme all'art. 18 cpv. 3.

Conteggio  
delle prestazioni  
previdenziali

<sup>5</sup> Se il partner convivente superstite percepisce già prestazioni per i superstiti da un altro istituto di previdenza, la rendita per il partner convivente viene decurtata del rispettivo importo.

**Art. 20 Rendita per il coniuge divorziato**

Diritto	<p><sup>1</sup> Il coniuge divorziato ha diritto a percepire una rendita per il coniuge di importo pari alle prestazioni minime di legge, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. il matrimonio sia durato almeno 10 anni, e</li><li>b. al coniuge sia stata assegnata in sede di divorzio una rendita in conformità all'art. 124e cpv. 1 oppure art. 126 cpv. 1 CC.</li></ul>
Durata	<p><sup>2</sup> Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste fintanto che si sarebbe dovuta corrispondere la rendita ai sensi del cpv. 1 let.</p>
Riduzione	<p><sup>3</sup> Le prestazioni vengono ridotte nella misura in cui, sommate alle prestazioni per i superstiti dell'AVS, superino l'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio. Le prestazioni per i superstiti dell'AVS vengono conteggiate soltanto nella misura in cui superino una pretesa personale riguardante una rendita di invalidità dell'AI oppure una rendita di vecchiaia dell'AVS.</p>
Divorzio prima del 1 gennaio 2017	<p><sup>4</sup> I coniugi divorziati ai quali è stata assegnata una rendita o una liquidazione in capitale per una rendita vitalizia prima del 1 gennaio 2017 hanno diritto alle prestazioni in conformità al precedente art. 20 OPP 2.</p>

**Art. 21 Rendita per orfani**

Diritto	<p><sup>1</sup> I figli di una persona assicurata deceduta o di una persona beneficiaria di una rendita deceduta hanno diritto a una rendita per orfani; gli affiliati hanno diritto ad essa soltanto se la persona assicurata deceduta o la persona beneficiaria di una rendita deceduta dovesse provvedere in modo dimostrabile al loro sostentamento. Non sussiste alcun diritto per gli affiliati.</p>
Inizio / fine	<p><sup>2</sup> Il pagamento della rendita decorre dal mese per cui non viene più corrisposto per la prima volta il salario o la rendita della persona assicurata deceduta. Esso termina al decesso o al compimento del 18°anno di età degli orfani.</p>
Casi particolari	<p><sup>3</sup> Le rendite per orfani vengono corrisposte anche dopo il compimento del 18°anno di età, tuttavia non oltre il compimento del 25°anno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. ai figli che sono ancora in formazione e non svolgono alcuna attività lavorativa principale;</li><li>b. ai figli che al compimento del 18°anno di età sono invalidi, fino al conseguimento della capacità al guadagno. La rendita a cui hanno diritto i figli invalidi si determina in base al rispettivo grado di invalidità (analogamente alla classificazione di cui all'art. 16, cpv. 3). Qualora il figlio abbia un'incapacità al guadagno duratura, il Consiglio di fondazione delibera un'eventuale protrazione della corresponsione della rendita.</li></ul>
Importo	<p><sup>4</sup> La rendita annua per orfani è pari, per ogni figlio avente diritto, al 20% della rendita di invalidità assicurata o in corso al momento del decesso, ovvero al 20% della rendita di vecchiaia in corso. Per gli orfani di padre e di madre, la rendita viene raddoppiata.</p>

**Art. 22 Rendita monoparentale**

Diritto	<sup>1</sup> In caso di decesso del coniuge o del partner (ai sensi dell'art. 19) della persona assicurata, questa ha diritto a una rendita monoparentale a condizione che l'eventualità del decesso della stessa comporti la maturazione di un diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'art. 21.
Limitazioni	<sup>2</sup> Il diritto sussiste unicamente se per il coniuge o per il partner deceduto non vengano erogate prestazioni da un altro istituto di previdenza professionale.
Inizio / fine	<sup>3</sup> Il pagamento della rendita decorre dal mese successivo al decesso del coniuge o del partner convivente della persona assicurata. Esso termina alla cessazione del diritto a una rendita per orfani. Termina altresì nel caso la persona assicurata contragga un nuovo matrimonio oppure inizi una nuova relazione di convivenza.
Importo	<sup>4</sup> La rendita monoparentale annua è pari, a prescindere dal numero di figli, al 20% della rendita di invalidità assicurata o in corso ovvero al 20% della rendita di vecchiaia in corso.

**Art. 23 Capitale in caso di decesso**

Diritto	<sup>1</sup> In caso di decesso di una persona assicurata o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità, vi è diritto a un capitale in caso di decesso.
Graduatoria dei beneficiari	<sup>2</sup> Hanno diritto al percepimento, indipendentemente dalle norme in materia di successione, i superstiti secondo la seguente graduatoria: <ul style="list-style-type: none"><li>a. il coniuge e i figli e/o gli affiliati della persona assicurata deceduta per i quali sussiste il diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'art. 21; in mancanza di loro</li><li>c. il partner convivente per il quale sussiste ai sensi dell'art. 19 il diritto a una rendita per il partner convivente o le persone fisiche che venivano sostenute in misura determinante dalla persona assicurata al momento del suo decesso durante almeno gli ultimi 24 mesi; in mancanza di loro</li><li>d. gli altri figli; in mancanza di loro</li><li>e. i genitori e fratelli.</li></ul> I requisiti per il diritto ai sensi della let. b. sono dati soltanto se la persona assicurata, mentre si trovava ancora in vita, aveva designato la persona beneficiaria tramite un'apposita comunicazione scritta alla Cassa pensione (cfr. Appendice 6).
Esclusione dalla prestazione	<sup>3</sup> La persona beneficiaria in conformità con il cpv. 2 let. c non ha diritto a un capitale in caso di decesso qualora percepisca una rendita per il coniuge da un altro caso di previdenza oppure una rendita per il partner erogata dalla previdenza professionale.
Dichiarazione	<sup>4</sup> La persona assicurata ha facoltà di rilasciare una dichiarazione scritta (cfr. Appendice 7) in cui designa i beneficiari all'interno di una cerchia di aventi diritto e gli importi parziali loro spettanti del capitale in caso di decesso.

- 
- Adeguamento della graduatoria dei beneficiari <sup>5</sup> La persona assicurata può modificare la graduatoria dei beneficiari indicata nel cpv. 2 come segue:
- a. se esistono persone in conformità al cpv. 2 let. b, la persona assicurata può riunire le persone della let. a e della let. b;
  - b. se non esistono persone in conformità al cpv. 2 let. b, la persona assicurata può riunire le persone della let. a e della let. c.
- Assenza di dichiarazione <sup>6</sup> In assenza di una dichiarazione scritta da parte della persona assicurata circa la ripartizione del capitale in caso di decesso, l'importo viene suddiviso in parti uguali all'interno della cerchia di aventi diritto definita in base alla graduatoria di cui al cpv. 2.
- Importo in caso di decesso della persona assicurata <sup>7</sup> Il capitale di decesso in caso di decesso di un assicurato corrisponde alla somma di:
- a. il saldo attivo dei conti separati ai sensi dell'art. 10 cpv 4;
  - b. la parte del capitale di risparmio che supera l'importo massimo possibile secondo l'art. 11 cpv. 2; e
  - c. l'importo residuo della prestazione d'uscita dopo che è stato ridotto degli importi di cui alle lettere a e b, nonché del valore in contanti di tutte le rendite e di tutte le liquidazioni che hanno avuto luogo in caso di decesso e di tutte le prestazioni già versate. Nel caso delle pensioni per orfani, si tiene conto di un diritto fino all'età di 25 anni.
- Importo in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità <sup>8</sup> Al decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità il capitale in caso di decesso è pari al quintuplo della rendita annua corrisposta. Il capitale in caso di decesso viene ridotto rispettivamente del valore in contanti di tutte le rendite e le liquidazioni corrisposte a seguito del decesso oltre che di tutti i pagamenti già effettuati. I genitori e i fratelli non hanno diritto a un capitale in caso di decesso.

## F. Prestazioni di uscita

### Art. 24 Esigibilità della prestazione di uscita

Maturazione <sup>1</sup> Qualora il rapporto previdenziale venga risolto prima che sorga un caso di previdenza senza che siano maturate prestazioni ai sensi del presente Regolamento, la persona assicurata esce dalla Cassa pensione alla fine dell'ultimo giorno per il quale sussiste un obbligo di pagamento del salario e la prestazione di uscita diviene esigibile. Si fa riserva per l'art. 7.

Interessi di mora <sup>2</sup> A partire dal primo giorno successivo all'uscita dalla Cassa pensione, la prestazione di uscita viene remunerata con il tasso d'interesse LPP. Qualora la Cassa pensione non provveda a trasferire la prestazione di uscita maturata entro 30 giorni dal ricevimento delle necessarie istruzioni per l'accredito, a partire da tale termine verrà applicato un adeguato interesse di mora (cfr. Appendice 4).

Preminenza delle prestazioni di vecchiaia <sup>3</sup> Qualora la persona assicurata esca dalla Cassa pensione dopo il compimento del 60° anno di età, può esigere, anziché una rendita di vecchiaia, la prestazione di uscita, a condizione che nel momento in cui abbandona la Cassa pensione compri che

- a. assume un rapporto di lavoro con un altro datore di lavoro, che comporta un nuovo rapporto previdenziale, oppure
- b. inizia un'attività lucrativa indipendente, oppure
- c. viene registrato come disoccupato.

Se viene a mancare questa prova, si effettua un pensionamento anticipato secondo l'art. 12.

### Art. 25 Importo della prestazione di uscita

Conteggio e metodi di calcolo <sup>1</sup> La Cassa pensione redige all'attenzione della persona assicurata uscente un conteggio relativo all'importo della prestazione di uscita. La prestazione di uscita corrisponde all'importo maggiore risultante dal confronto tra i metodi di calcolo di seguito riportati.

Capitale di risparmio <sup>2</sup> Capitale di risparmio ai sensi dell'art. 15 LFLP:  
la prestazione di uscita è pari al capitale di risparmio disponibile nel piano di rendita alla data di uscita, comprensivo degli eventuali averi relativi ai conti separati.

Importo minimo	<p><sup>3</sup> Importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP:</p> <p>fatte salve le disposizioni di cui all'art. 51 cpvv. 5 e 6, la prestazione di uscita corrisponde alla somma tra:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. le prestazioni di entrata apportate e le somme di riacquisto, comprensive degli interessi;</li><li>b. i contributi di risparmio versati dalla persona assicurata comprensivi degli interessi, maggiorati da un supplemento del 4% per ogni anno di età a partire dai 20 anni, tuttavia fino a concorrenza del 100%. Non si applica il supplemento per i contributi di risparmio versati al posto del datore di lavoro nel corso di durata della prosecuzione dell'assicurazione secondo l'art. 7.</li></ul> <p>Il tasso d'interesse corrisponde a quello LPP (cfr. Appendice 4).</p>
Avere di vecchiaia LPP	<p><sup>4</sup> Avere di vecchiaia LPP ai sensi dell'art. 18 LFLP:</p> <p>la prestazione di uscita corrisponde all'avere di vecchiaia maturato alla data di uscita ai sensi della LPP.</p>
Riacquisti effettuati dal datore di lavoro	<p><sup>5</sup> In caso di uscita, una parte di eventuali somme di riacquisto versate dal datore di lavoro viene detratta dalla prestazione di uscita. Tale detrazione si riduce di un decimo dell'importo di cui si è fatto carico il datore di lavoro per ogni anno di contribuzione a partire dal momento del riacquisto. L'importo non utilizzato viene destinato alla riserva di contribuzione del datore di lavoro.</p>

## Art. 26 Impiego della prestazione di uscita

Nuovo istituto di previdenza	<p><sup>1</sup> La prestazione di uscita viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.</p>
Conto / polizza di libero passaggio	<p><sup>2</sup> La persona uscente che non viene affiliata a un nuovo istituto di previdenza è tenuta a notificare alla Cassa pensione sotto quale forma intende mantenere la copertura previdenziale, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. apertura di un conto di libero passaggio;</li><li>b. costituzione di una polizza di libero passaggio.</li></ul> <p>In caso di ripartizione della prestazione d'uscita tra diversi conti di libero passaggio rispettivamente polizze di libero passaggio, l'avere di vecchiaia LPP viene assegnato in misura proporzionale.</p>
Mancata comunicazione	<p><sup>3</sup> In assenza di una comunicazione della persona uscente riguardo l'impiego della propria prestazione di uscita, essa viene trasferita unitamente agli interessi alla Fondazione dell'istituto collettore LPP non prima di 6 mesi e non oltre il termine massimo di 2 anni, calcolati a partire dal caso di libero passaggio.</p>

- Pagamento in contanti
- <sup>4</sup> Su richiesta della persona uscente la prestazione di uscita viene corrisposta in contanti, a condizione che:
- a. la persona lasci definitivamente la Svizzera e si stabilisca all'estero;
  - b. essa inizi un'attività lucrativa indipendente e non sia più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;
  - c. la prestazione di uscita risulti inferiore al contributo annuo della persona assicurata.

Il pagamento in contanti ai sensi della let. a non è consentito qualora una persona assicurata lasci definitivamente la Svizzera eleggendo il Liechtenstein a suo nuovo domicilio. Gli assicurati non possono richiedere il pagamento in contanti in misura pari al capitale di vecchiaia LPP disponibile qualora essi continuino a essere obbligatoriamente assicurati contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea oppure di Islanda o Norvegia.

## **Art. 27**      **Esigibilità delle pretese dopo l'uscita**

Responsabilità successiva

<sup>1</sup> Qualora la Cassa pensione sia chiamata a erogare prestazioni per i superstiti o prestazioni di invalidità dopo aver trasferito la prestazione di uscita, quest'ultima dovrà essere rimborsata nella misura delle prestazioni per i superstiti o di invalidità da corrispondere.

Riduzione

<sup>2</sup> Se il rimborso non viene effettuato, le prestazioni verranno ridotte in misura corrispondente.

## G. Divorzio

### Art. 28 Principi

Principio <sup>1</sup> Nel caso di divorzio si effettua una compensazione in virtù della sentenza di divorzio tra i diritti acquisiti dalla previdenza professionale in costanza di durata del matrimonio e fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio.

Sentenza di divorzio straniera <sup>2</sup> Nel caso di una sentenza di divorzio straniera che dispone riguardo una ripartizione dell'avere previdenziale presso un istituto di previdenza svizzero, la persona assicurata deve ottenere una sentenza di omologazione e di esecuzione del tribunale civile o del tribunale in materia previdenziale competente in Svizzera.

Ricevimento dei mezzi derivanti dalla compensazione della previdenza <sup>3</sup> Gli importi previdenziali assegnati a una persona assicurata in seguito a divorzio vengono trattati alla stregua dell'apporto di una prestazione di uscita. Se per il beneficiario di una rendita di invalidità si tiene un conto di risparmio, gli importi previdenziali assegnati verranno accreditati sul tale conto di risparmio.

Conguaglio <sup>4</sup> Un conguaglio tra le prestazioni di uscita assegnate e le parti di rendita assegnate presuppone il consenso della Cassa pensione e della persona assicurata.

Riacquisto <sup>5</sup> Il coniuge debitore ha la facoltà di riacquistare le prestazioni di uscita trasferite, fino a concorrenza della somma di riacquisto massima possibile. Per i beneficiari di una rendita di invalidità non è possibile un riacquisto con riguardo alle prestazioni trasferite dalla parte riguardante l'invalidità.

Avere di vecchiaia LPP al momento del riacquisto <sup>6</sup> Rispetto all'importo del riacquisto in seguito a divorzio deve essere accreditata all'avere di vecchiaia LPP la parte impiegata al momento del trasferimento.

Pretese verso le rendite per i figli <sup>7</sup> La compensazione della previdenza conseguente al divorzio non tange le rendite per i figli che vengono corrisposte al momento dell'avvio di una procedura di divorzio. Se una rendita per i figli corrisposta già al momento dell'avvio della procedura viene sostituita da una rendita per orfani, per la determinazione dell'importo della rendita per orfani non si tiene conto delle riduzioni della rendita di vecchiaia o di invalidità di base conseguenti alla compensazione dovuta al divorzio.

Pensionamento nel frattempo oppure raggiungimento dell'età di riferimento <sup>8</sup> Se una persona assicurata va in pensione mentre è in corso la procedura di divorzio oppure se il beneficiario di una rendita di invalidità raggiunge l'età di riferimento in conformità all'art. 5 cpv. 3, la Cassa pensione adegua retroattivamente la rendita calcolandola come se alla sua base fosse posto il capitale di risparmio decurtato dell'importo da trasferire.

La parte da trasferire della prestazione di uscita e la rendita adeguata vengono decurtate della somma per cui i pagamenti della rendita sarebbero risultati più bassi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. La riduzione viene ripartita rispettivamente per metà, con riserva di una regolamentazione diversa nella sentenza di divorzio. Al posto di una riduzione permanente della rendita, la Cassa pensione ha la facoltà di compensare gli importi corrisposti in eccesso al coniuge debitore con i suoi futuri pagamenti di rendita. La Cassa pensione può rinunciare a una riduzione o a una compensazione se non li reputa essenziali.

**Art. 29 Persone assicurate**

Riduzione del capitale di risparmio

<sup>1</sup> Se una sentenza di divorzio stabilisce il trasferimento di una quota della prestazione di uscita di una persona assicurata all'istituto di previdenza o all'istituto di libero passaggio del coniuge divorziato, si attinge dapprima al conto separato di cui all'art. 10 cpv. 4 e successivamente al capitale di risparmio.

Riduzione dell' avere di vecchiaia LPP

<sup>2</sup> L' avere di vecchiaia LPP viene ridotto proporzionalmente in rapporto al capitale di risparmio complessivo che è stato attinto.

**Art. 30 Beneficiari di una rendita di invalidità prima dell'età di riferimento**

Trasferimento di una quota della prestazione di uscita ipotetica

<sup>1</sup> Se una sentenza di divorzio stabilisce il trasferimento di una quota della prestazione di uscita ipotetica del beneficiario di una rendita di invalidità, che non ha ancora raggiunto l'età di riferimento, all'istituto di previdenza o all'istituto di libero passaggio del coniuge divorziato, se viene corrisposta una rendita di invalidità temporanea verrà ridotto dapprima al conto separato di cui all'art. 10 cpv. 4 e successivamente al capitale di risparmio. Una rendita di invalidità vitalizia verrà ridotta nella misura in cui sarebbe stata più bassa se fosse stata calcolata secondo il capitale di risparmio da cui è stato attinto l'importo da trasferire.

Prestazione di uscita ipotetica

<sup>2</sup> Nel caso di una rendita di invalidità vitalizia, la prestazione di uscita ipotetica del beneficiario della rendita di invalidità si commisura all'importo a cui egli avrebbe avuto diritto al termine dell'invalidità. Nel caso di una rendita di invalidità temporanea, l'importo corrisponde al saldo del capitale di risparmio per cui si protrae l'assicurazione.

Adeguamento dell' avere di vecchiaia LPP

<sup>3</sup> L' avere di vecchiaia LPP viene ridotto proporzionalmente in rapporto al capitale di risparmio complessivo che è stato attinto.

Riduzione del capitale di risparmio in caso di invalidità parziale

<sup>4</sup> Nel caso di invalidi parziali si attinge dapprima al conto separato tenuto per la parte attiva secondo l'art. 10 cpv. 4 e poi al capitale di risparmio. Se tali importi sono insufficienti, per l'importo residuo si attinge all'ipotetica prestazione di uscita della parte riguardante l'invalidità.

Riduzione di una rendita di invalidità coordinata

<sup>5</sup> La prestazione di uscita ipotetica del beneficiario di una rendita di invalidità, la cui rendita è stata ridotta in seguito alla concomitanza di prestazioni dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare, può essere utilizzata per la compensazione della previdenza soltanto se non subirebbe una riduzione la rendita di invalidità che non dà diritto a una rendita per i figli.

## Art. 31 Beneficiari di una rendita di vecchiaia o di una rendita invalidità dopo l'età di riferimento

Assegnazione di una quota della rendita

<sup>1</sup> Se una sentenza di divorzio stabilisce l'assegnazione al coniuge divorziato della quota della rendita di vecchiaia o di invalidità in corso dopo l'età di riferimento, la Cassa pensione corrisponderà una rendita divorzile. La rendita di vecchiaia o di invalidità corrente verrà ridotta vita natural durante in misura della quota di rendita assegnata.

Calcolo della rendita divorzile

<sup>2</sup> L'entità della rendita divorzile si commisura alla quota di rendita assegnata, che viene convertita in rendita secondo le norme di calcolo del diritto federale tramite il programma di conversione dell'UFAS al momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato.

## Art. 32 Rendita divorzile

Nascita del diritto

<sup>1</sup> Il diritto a una rendita divorzile sorge con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Estinzione del diritto e aspettative

<sup>2</sup> Il diritto a una rendita divorzile si estingue nel momento in cui decede il coniuge divorziato creditore. La rendita divorzile non genera il diritto ad ulteriori prestazioni.

Corresponsione diretta della rendita divorzile

<sup>3</sup> Se il coniuge divorziato creditore percepisce una rendita di invalidità totale oppure ha compiuto il 58° anno di età, egli potrà richiedere la corresponsione diretta della rendita divorzile. Se ha raggiunto l'età di riferimento LPP, la rendita verrà corrisposta direttamente, a meno che egli non ne richieda l'accredito al suo istituto di previdenza e questo autorizzi un riacquisto.

Trasferimento in forma di capitale di una rendita divorzile

<sup>4</sup> Se il coniuge divorziato creditore non ha ancora raggiunto l'età di riferimento LPP e la rendita divorzile non viene corrisposta direttamente, essa verrà versata in forma di rendita all'istituto di previdenza o all'istituto di libero passaggio che egli ha indicato, a meno che il medesimo non richieda per iscritto un trasferimento successivo della capitale. A tale scopo deve essere inoltrata alla Cassa pensione una domanda scritta, al più tardi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. L'importo del capitale da versare in caso di trasferimento in capitale della rendita divorzile viene calcolato applicando le basi attuariali in vigore e determinanti per la Cassa pensione al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. La liquidazione in capitale presuppone il consenso della Cassa pensione. Con la liquidazione in capitale si intendono estinte tutte le pretese del coniuge divorziato nei confronti della Cassa pensione.

Trasferimento successivo della rendita divorzile a un altro istituto

<sup>5</sup> Se il coniuge divorziato creditore ha fatto richiesta di un trasferimento successivo della rendita, le mensilità di rendita vengono trasferite a cadenza annuale in una sola soluzione entro il 15 dicembre all'istituto di previdenza o all'istituto di libero passaggio comunicato dal coniuge creditore. L'importo annuo viene aumentato della metà degli interessi regolamentari. Se non è stata effettuata una comunicazione alla Cassa pensione o se l'istituto di previdenza o l'istituto di libero passaggio comunicato non accetta più l'importo da trasferire, non prima che siano trascorsi 6 mesi verrà effettuato un trasferimento di capitale tramite bonifico alla Fondazione istituto collettore. Si fa riserva per una corresponsione ai sensi del cpv. 3.

## H. Finanziamento della proprietà d'abitazione

### Art. 33 **Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione**

Prelievo anticipato o costituzione in pegno	<p><sup>1</sup> Ogni 5 anni, tuttavia fino al compimento del 62° anno di età, una persona assicurata può chiedere un importo di almeno CHF 20'000 per la proprietà d'abitazione ad uso proprio (acquisto o costruzione di un'abitazione di proprietà, partecipazione a una proprietà d'abitazione o rimborso di un prestito ipotecario). Quest'importo minimo non vale per l'acquisto di certificati di partecipazione a cooperative edilizie o partecipazioni analoghe. È considerato uso proprio l'impiego da parte della persona assicurata nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale. Allo stesso scopo, la persona assicurata può tuttavia anche costituire in pegno tale importo o il proprio diritto alle prestazioni di previdenza.</p>
Importo	<p><sup>2</sup> Fino a 50 anni, la persona assicurata può prelevare anticipatamente o costituire in pegno un importo massimo pari all'ammontare della propria prestazione d'uscita. Oltre il 50° anno di età, invece, può prelevare al massimo la prestazione d'uscita alla quale avrebbe avuto diritto a 50 anni oppure la metà della prestazione d'uscita al momento del prelievo. Eventuali rimborsi effettuati o prelievi già percepiti devono essere tenuti in considerazione ai sensi della OPPA.</p>
Obbligo d'informazione	<p><sup>3</sup> La persona assicurata può richiedere per iscritto informazioni relative all'importo che gli spetta per la proprietà d'abitazione e relative alla riduzione delle prestazioni comportata da un simile prelievo. La Cassa pensione informerà la persona assicurata sulle possibilità di copertura dei rischi comportati dalle lacune previdenziali venutesi a creare e sull'obbligo fiscale per gli importi prelevati anticipatamente.</p>
Documentazione	<p><sup>4</sup> Qualora la persona assicurata si avvalga della possibilità del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, è tenuta a presentare tutta la documentazione necessaria per attestare in modo esauriente l'acquisto o la costruzione di un'abitazione di proprietà, la partecipazione a una proprietà d'abitazione o il rimborso di un prestito ipotecario. Per le persone assicurate coniugate è inoltre necessario il consenso scritto del coniuge. La Cassa pensione può richiedere l'autentica ufficiale o un controllo di altra natura della firma apposta.</p>
Riduzione del capitale di risparmio	<p><sup>5</sup> Innanzitutto vengono ridotti i conti separati ai sensi dell'art 10 cpv. 4 e in seguito si riduce il capitale di risparmio del piano di rendita. L'aver di vecchiaia LPP viene ridotto in misura proporzionale al capitale di risparmio del piano di rendita percepito.</p>
Commissioni	<p><sup>6</sup> La Cassa pensione richiede alla persona assicurata un'indennità per gli oneri amministrativi comportati dalla gestione della domanda di prelievo anticipato o di costituzione in pegno. Su richiesta, l'importo di tale indennità deve essere comunicato in dettaglio.</p>

**Art. 34 Rimborso del prelievo anticipato**Rimborso  
facoltativo

<sup>1</sup> La persona assicurata capace al lavoro può rimborsare l'importo prelevato anticipatamente o parti di esso fino al raggiungimento dell'età di riferimento (importo minimo CHF 10'000). Se il prelievo anticipato da rimborsare è inferiore all'importo minimo, il rimborso è da effettuarsi in un'unica soluzione.

Quota LPP dei  
rimborso

<sup>2</sup> Nel caso di un rimborso, va accreditata la stessa quota dell'avere di vecchiaia LPP che era stata attinta al momento del prelievo anticipato. Se non è più possibile rilevare la quota LPP, l'avere di vecchiaia LPP verrà aumentato della quota dell'importo rimborsato sussistente immediatamente prima del rimborso del prelievo anticipato.

Obbligo di  
rimborso

<sup>3</sup> Qualora l'abitazione di proprietà venga venduta o su questa vengano concessi diritti economicamente equivalenti a un'alienazione, la persona assicurata è tenuta a rimborsare l'importo del prelievo anticipato. L'obbligo di rimborso viene a cadere al verificarsi di un caso di previdenza, al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento, oppure in caso di pagamento in contanti della prestazione di uscita secondo l'art. 26 cpv. 4. Il denaro prelevato anticipatamente deve essere rimborsato anche se al decesso della persona assicurata non è esigibile alcuna prestazione previdenziale.

**Art. 35 Limitazioni riguardanti il prelievo anticipato**

Priorità

<sup>1</sup> Qualora i prelievi anticipati pregiudichino la liquidità della Cassa pensione, questa ha facoltà di differire il disbrigo delle relative domande. In questo caso, la Direzione operativa stabilisce un ordine di priorità per la gestione delle domande e la rende nota all'autorità di vigilanza.

Sottocopertura

<sup>2</sup> In caso di sottocopertura, la Cassa pensione può limitare in termini temporali e di importo il pagamento del prelievo anticipato oppure negarlo in toto, qualora tale prelievo serva al rimborso di prestiti ipotecari. La Cassa informa la persona assicurata riguardo la durata e la portata di tale provvedimento.

## I. Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni

### Art. 36 Coordinamento delle prestazioni previdenziali

Riduzioni delle prestazioni in caso di decesso o di invalidità

<sup>1</sup> Le prestazioni in caso di decesso o di invalidità ai sensi del presente Regolamento vengono ridotte nella misura in cui, unitamente ad altri redditi conteggiabili, superino il 90% dell'ultimo salario annuo percepito prima del verificarsi dell'evento assicurato. Sono considerati redditi conteggiabili:

- a. le prestazioni di AVS / AI;
- b. le prestazioni dell'assicurazione infortuni e dell'assicurazione militare;
- c. le prestazioni corrisposte da altre assicurazioni sociali svizzere ed estere e da istituti di previdenza a seguito del sinistro;
- d. le indennità giornaliere di assicurazioni obbligatorie o volontarie, i cui premi siano stati pagati in misura almeno pari al 50% dal datore di lavoro ovvero in suo luogo da una fondazione;
- e. le prestazioni di istituti di libero passaggio (polizze e conti di libero passaggio);
- f. il reddito da attività lavorativa o il reddito sostitutivo ulteriormente conseguiti o presumibilmente conseguibili da parte di persone invalide.

In sede di determinazione del reddito da attività lavorativa presumibilmente conseguibile si fa riferimento generalmente al reddito di invalidità conforme alla decisione dell'AI. Nel contesto di revisioni dell'AI si effettuerà un adeguamento dell'importo conteggiato. La quota non corrisposta delle prestazioni assicurate diventa proprietà della Cassa pensione.

Momento temporale determinante

<sup>2</sup> Il momento temporale determinante per il calcolo del coordinamento delle prestazioni di previdenza è quello della maturazione del diritto alla prestazione di invalidità o di decesso. La Cassa pensione può sottoporre a verifica in qualsiasi momento i requisiti e la portata di una riduzione, adeguando le proprie prestazioni qualora le circostanze subiscano cambiamenti sostanziali.

Cumulazione

<sup>3</sup> Eventuali prestazioni in capitale vengono convertite in rendite equivalenti in termini attuariali. Le prestazioni per i superstiti della Cassa pensione e le entrate computabili dei superstiti vengono cumulate e se ne tiene conto complessivamente. La riduzione si applica in modo proporzionale alle singole rendite. Assegni per grandi invalidi e indennità per menomazioni dell'integrità, indennità in capitale, contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe ed inoltre il reddito supplementare realizzato dalle persone invalide durante la partecipazione a provvedimenti di integrazione secondo l'art. 8a LAI non vengono invece cumulati. Allo stesso modo non vengono cumulati gli averi derivanti dai conti separati.

Protrazione dell'assicurazione dopo i 58 anni

<sup>4</sup> Nel caso si protragga l'assicurazione sul salario annuo dopo i 58 anni di età in conformità all'art. 8 cpv. 7, per il calcolo dell'importo eccedente è determinante il salario annuo percepito prima della riduzione del salario.

Riduzione delle prestazioni in vecchiaia	<p><sup>5</sup> La rendita di vecchiaia che subentra a una rendita di invalidità al raggiungimento dell'età termine, nonché una rendita di invalidità che eccede l'età di riferimento, vengono coordinate con le stesse modalità della precedente rendita di invalidità, nella misura in cui vengano erogate prestazioni dell'assicurazione infortuni o militare oltre che prestazioni di vecchiaia di assicurazioni sociali e istituti di previdenza nazionali ed esteri.</p> <p>Non vengono compensate le riduzioni delle prestazioni dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare al raggiungimento dell'età di pensionamento presso queste due assicurazioni, eccetto nel caso in cui le prestazioni ridotte dalla Cassa pensione in concorso con quelle dell'assicurazione infortuni e dell'assicurazione militare nonché con prestazioni estere equiparabili non siano inferiori alle prestazioni minime stabilite per legge.</p>
Riduzione della prestazione in caso di divorzio	<p><sup>6</sup> Se in caso di divorzio viene suddivisa una rendita di invalidità dopo l'età di riferimento, la quota di rendita assegnata al coniuge creditore continuerà a essere conteggiata nel calcolo di un'eventuale riduzione della rendita di invalidità del coniuge debitore.</p>
Protrazione provvisoria dell'assicurazione	<p><sup>7</sup> Durante la protrazione provvisoria del rapporto di assicurazione con mantenimento del diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 26a LPP, la Cassa pensione riduce la rendita di invalidità in proporzione all'abbassamento del grado di invalidità della persona assicurata, tuttavia fino alla misura in cui la riduzione è compensata con un reddito supplementare della persona assicurata.</p>
Comportamento scorretto	<p><sup>8</sup> Qualora altre istanze di assicurazione riducano o neghino le proprie prestazioni a seguito di comportamento colposo, ai fini del calcolo del sovraindennizzo si prendono come base le prestazioni non ridotte.</p>
Ulteriori riduzioni	<p><sup>9</sup> Se l'AVS / AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha cagionato il decesso o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI, la Cassa pensione può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente. Qualora l'assicurazione infortuni o quella militare riduca le proprie prestazioni, la Cassa pensione può parimenti decurtare le sue prestazioni sovraobbligatorie. La Cassa pensione sospende in via cautelativa le prestazioni d'invalidità se l'ufficio AI lo fa sulla base dell'art. 52a LPGa.</p>
Dolo / Negligenza grave	<p><sup>10</sup> Possono essere ridotte o rifiutate le prestazioni se la Cassa pensione viene a conoscenza del fatto che una persona avente diritto alla prestazione ha provocato la morte della persona assicurata in modo doloso o in seguito a negligenza grave.</p>

## **Art. 37      Regresso e subrogazione**

Subrogazione	<p><sup>1</sup> La Cassa pensione subentra a terzi responsabili per il caso di previdenza, nel momento dell'evento e fino a concorrenza delle prestazioni di legge, riguardo ai diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti o di ulteriori beneficiari ai sensi del presente Regolamento. I dettagli sono regolamentati dall'art. 27 OPP2.</p>
--------------	--

Obbligo di cessione <sup>2</sup> Gli aventi diritto a prestazioni di invalidità o per superstiti devono cedere alla Cassa pensione le proprie pretese verso terzi civilmente responsabili fino a concorrenza dell'obbligo di prestazione. In tale misura la Cassa pensione vanta infatti il diritto di regresso nei confronti di terzi responsabili. Se la persona assicurata o i suoi superstiti si rifiutano di cedere le loro pretese di responsabilità civile alla Cassa pensione, quest'ultima ha la facoltà di ridurre le proprie prestazioni nella misura delle prestazioni di terzi che le vengono presumibilmente a mancare.

### **Art. 38 Obbligo di anticipo e richiesta di restituzione**

Obbligo di anticipare le prestazioni <sup>1</sup> Se la Cassa pensione ha l'obbligo di anticipare le prestazioni nei confronti di un altro istituto di previdenza o dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare in caso di incertezza riguardo l'obbligo di prestazione secondo le norme della LPP o della LPGGA, le prestazioni della Cassa pensione si limitano alle prestazioni minime stabilite per legge. Una volta accertato l'ente assicurativo con obbligo di prestazione, la Cassa pensione si rivale su di esso nella misura delle prestazioni anticipate.

Rimborso <sup>2</sup> Può essere richiesto il rimborso di prestazioni percepite illecitamente. Una rinuncia alla richiesta di rimborso è possibile qualora il beneficiario delle prestazioni sia stato in buona fede e il rimborso stesso crei una situazione di grave disagio.

Scadenza del diritto di recupero <sup>3</sup> La richiesta di rimborso scade 3 anni dopo che l'istituto di previdenza ne è venuto a conoscenza, ma non oltre 5 anni dopo il pagamento della prestazione individuale. Se il diritto al rimborso deriva da un reato per il quale il diritto penale stabilisce una prescrizione più lunga, si applica quest'ultima.

Compensazione del rimborso <sup>4</sup> La Cassa pensione può compensare i diritti di rimborso con le prestazioni stabilite dal Regolamento.

### **Art. 39 Cessione, costituzione in pegno e compensazione**

Cessione / costituzione in pegno <sup>1</sup> Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima della sua maturazione. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 33.

Compensazione <sup>2</sup> Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla Cassa pensione soltanto se essi si riferiscono a contributi stabiliti dal Regolamento, che non sono stati dedotti dal salario della persona assicurata.

**Art. 40 Adeguamento delle rendite correnti**

Adeguamento delle rendite	<sup>1</sup> Un adeguamento delle rendite correnti viene verificato annualmente dal Consiglio di fondazione tenendo in considerazione le possibilità finanziarie della Cassa pensione.
Rendite obbligatorie	<sup>2</sup> Le rendite di invalidità e per superstiti, stabilite per legge, della durata superiore a 3 anni vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età di riferimento LPP, conformemente a quanto disposto dal Consiglio federale. L'adeguamento delle prestazioni minime di legge oltre l'età di riferimento LPP è regolamentato dal Consiglio di fondazione in ragione dei mezzi finanziari disponibili a tale scopo. In ogni caso, l'adeguamento al rincaro è considerato assolto nella misura in cui le prestazioni previste dal Regolamento superino quelle minime di legge.
Conto annuale	<sup>3</sup> La Cassa pensione riporta nel proprio conto annuale o nella relazione annuale le delibere di cui al cpv. 1.

**Art. 41 Disposizioni comuni**

Prestazioni minime	<sup>1</sup> Qualora le prestazioni previste dal Regolamento risultino inferiori a quelle minime di legge, devono essere erogate queste ultime.
Inizio dei pagamenti e anticipo	<sup>2</sup> Nella misura in cui la Cassa pensione faccia affidamento sulle prestazioni di un altro istituto di assicurazione ai fini dell'erogazione delle proprie prestazioni, la corresponsione di tali prestazioni avviene soltanto a seguito delle decisioni, aventi validità legale, prese da tale assicuratore. Se la decisione ritarda sebbene il diritto sembri documentato, la Cassa pensione potrà corrispondere degli anticipi.
Modalità di pagamento	<sup>3</sup> Il pagamento delle rendite viene effettuato in rate mensili. Le rendite vengono accreditate al più tardi a fine mese sul conto bancario o postale segnalato alla Cassa pensione. I costi e il rischio sono a carico del beneficiario. Nel momento in cui il diritto alla rendita si estingue, essa viene pagata interamente per il mese in corso.
Luogo di adempimento	<sup>4</sup> La Cassa pensione adempie ai propri obblighi (pagamenti di rendite ecc.) presso il domicilio della persona assicurata o avente diritto in Svizzera oppure in uno Stato UE o EFTA; in assenza di un simile domicilio, l'obbligo si intende adempiuto presso la sede della Cassa pensione o di un procuratore in Svizzera. I pagamenti all'estero vengono effettuati a rischio del beneficiario della prestazione, laddove le spese dell'operazione sono a carico del percettore. Si fa riserva per accordi bilaterali.
Esigibilità	<sup>5</sup> Le prestazioni in capitale e qualsiasi altro pagamento che presuppongono la consegna di documenti, divengono esigibili al più tardi entro 4 settimane dalla consegna di tutti i documenti necessari per fondare il diritto, non prima tuttavia della decorrenza del medesimo diritto. Si fa riserva per l'art. 24.
Remunerazione	<sup>6</sup> Le liquidazioni in capitale vengono remunerate a partire dall'esigibilità applicando il tasso di interesse minimo LPP. Nel caso di pagamento di rendite retroattive non vi è diritto né alla remunerazione né agli interessi di mora.
Approvazione del coniuge	<sup>7</sup> Per tutte le prestazioni in capitale alla persona assicurata, che vengono richieste, e in caso di costituzione in pegno del diritto alle prestazioni previdenziali è necessario il consenso scritto del coniuge. La Cassa pensione ha la facoltà di pretendere un'autenticazione ufficiale o un altro controllo della firma.

Liquidazione in capitale in caso di rendita esigua	<sup>8</sup> In caso di pensionamento ovvero al momento della sostituzione di una rendita di invalidità con una rendita di vecchiaia viene versato il capitale di risparmio qualora la rendita di vecchiaia ammonti a meno del 10% della rendita di vecchiaia AVS annua minima. La rendita per il coniuge viene sostituita da una liquidazione in capitale equivalente se è inferiore al 6% della rendita di vecchiaia AVS annua minima, mentre la rendita per figli viene sostituita se è inferiore al 2% della rendita di vecchiaia AVS annua minima.
Prescrizione	<sup>9</sup> Le pretese di prestazione non cadono in prescrizione, a condizione che al momento del caso di previdenza la persona assicurata non abbia abbandonato la Cassa pensione. I crediti relativi a contributi e prestazioni periodici cadono in prescrizione dopo 5 anni; gli altri crediti invece dopo 10 anni. A tale riguardo si applicano gli artt 129 – 142 CO.
Misure nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento	<sup>10</sup> Se una persona assicurata è in arretrato con i pagamenti regolari degli alimenti per almeno quattro mensilità, l'ufficio specializzato stabilito dal diritto cantonale può darne segnalazione all'istituto di previdenza al fine di garantire l'avere previdenziale. L'istituto di previdenza deve notificare immediatamente all'ufficio specializzato l'insorgere dell'esigibilità di pagamenti in capitale ed inoltre la costituzione in pegno dell'avere previdenziale. L'istituto di previdenza può effettuare il versamento di pagamenti in capitale non prima di 30 giorni dalla notifica della comunicazione all'organo specializzato.

## **Art. 42      Obbligo di informazioni e comunicazioni**

Obbligo di informazioni e comunicazioni	<sup>1</sup> La persona assicurata e i suoi superstiti, oltre che tutti gli aventi diritto, sono tenuti a informare la Cassa pensione in modo tempestivo e veritiero sulle fattispecie determinanti ai fini dell'assicurazione e della quantificazione delle prestazioni nonché su eventuali variazioni a tale riguardo, inoltrando a proprie spese la documentazione e i giustificativi richiesti.
Rifiuto dell'obbligo di informazioni e comunicazioni	<sup>2</sup> Se si rifiuta o non si adempie uno di questi obblighi, la Cassa pensione ha la facoltà di limitare le prestazioni assicurate o dovute a quelle minime stabile per legge.
Violazione dell'obbligo di notifica	<sup>3</sup> Se la persona assicurata viola l'obbligo di informazione, omettendo di comunicare una condizione medica preesistente di cui è o dovrebbe essere a conoscenza, o comunicandola in modo errato o incompleto, la cassa pensione può recedere dal contratto di pensione mediante una dichiarazione scritta. Il diritto di recesso scade 4 settimane dopo essere venuto a conoscenza della violazione dell'obbligo di comunicazione o di informazione. La disdetta del contratto di previdenza estingue anche l'obbligo della Cassa pensioni di erogare prestazioni per perdite già verificatesi, il cui verificarsi o la cui entità sono stati influenzati dalla mancata o errata comunicazione di un rischio rilevante. Se l'obbligo di prestazione è già stato adempiuto, il fondo pensione ha diritto al rimborso.

**Art. 43 Limitazione della responsabilità**

Limitazione della responsabilità <sup>1</sup> I crediti nei confronti della Cassa pensione non devono superare le prestazioni di rischio dovute né l'importo della prestazione di uscita riservata per la persona assicurata.

Preminenza della LPP <sup>2</sup> Le prescrizioni della LPP sono preminenti rispetto alle disposizioni del Regolamento. Se tuttavia la Cassa pensione poteva presumere in buona fede che una sua disposizione regolamentare fosse conforme alla legge, quest'ultima non è applicabile retroattivamente.

**Art. 44 Liquidazione parziale**

Diritto <sup>1</sup> In caso di liquidazione parziale della Cassa pensione, le persone assicurate uscenti hanno diritto a una quota dei mezzi liberi eventualmente disponibili. Se sono soddisfatti i requisiti, sussiste in aggiunta il diritto a una quota degli accantonamenti e della riserva di oscillazione di valore. In caso di sottocopertura è possibile una riduzione proporzionale delle prestazioni di uscita.

Requisiti e procedura <sup>2</sup> I requisiti e la procedura della liquidazione parziale vengono definiti in un apposito regolamento separato.

## J. Organizzazione, amministrazione e controllo

### Art. 45 Consiglio di fondazione

- Composizione <sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione è costituito da almeno 6 membri e si compone per metà da rappresentanti del datore di lavoro e per l'altra metà da rappresentanti dei dipendenti.
- Mansioni <sup>2</sup> Il Consiglio di fondazione gestisce la Cassa pensione in conformità alle norme di legge, alle disposizioni dell'atto di fondazione, ai regolamenti e alle direttive delle autorità di vigilanza. Il Consiglio può delegare integralmente o parzialmente l'amministrazione a uno o più soggetti terzi, designa la Direzione operativa e costituisce le necessarie commissioni.
- Rappresentanti del datore di lavoro <sup>3</sup> I rappresentanti del datore di lavoro vengono designati dal datore di lavoro stesso, il quale può revocarli e sostituirli in qualsiasi momento.
- Rappresentanti dei dipendenti <sup>4</sup> I rappresentanti dei dipendenti vengono eletti dalle persone assicurate all'interno della loro cerchia. I dettagli sulla nomina dei rappresentanti dei dipendenti vengono stabiliti in un regolamento separato.
- Costituzione <sup>5</sup> Il Consiglio di fondazione si auto costituisce scegliendo fra le proprie fila il presidente e il vicepresidente. Il Consiglio di fondazione rappresenta la Cassa pensione verso l'esterno e designa le persone aventi diritto vincolante di firma per conto della Cassa pensione oltre che il tipo di diritto di firma.
- Durata del mandato <sup>6</sup> La durata del mandato dei membri del Consiglio di fondazione è triennale. È ammessa una rielezione. I membri che intrattengono un rapporto di lavoro con l'azienda escono dal Consiglio di fondazione contestualmente alla risoluzione di tale rapporto. I membri eletti nel corso della durata del mandato subentrano ai loro predecessori per il periodo residuo dello stesso mandato.
- Riunioni <sup>7</sup> Il Consiglio di fondazione viene convocato dal presidente in caso di necessità, tuttavia almeno una volta all'anno. Ogni membro può richiedere per iscritto al presidente la convocazione di una riunione.
- Delibera <sup>8</sup> Il Consiglio di fondazione può deliberare validamente qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri e le sue decisioni siano prese a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti è necessario cercare una soluzione di compromesso o rivolgersi a un'istanza arbitrale esterna. Le decisioni del Consiglio di fondazione devono essere annotate in un apposito verbale, che va firmato dal presidente e/o dal vicepresidente e dal segretario.
- Delibere per via circolare <sup>9</sup> Le delibere del Consiglio di fondazione possono essere prese anche per via circolare se nessun membro richiede la discussione orale.

### Art. 46 Direzione operativa, esercizio

- Responsabilità <sup>1</sup> Le attività correnti vengono svolte dalla Direzione operativa, sotto la supervisione del Consiglio di fondazione.
- Informazione <sup>2</sup> La Direzione operativa informa periodicamente il Consiglio di fondazione riguardo l'andamento delle attività e nell'immediatezza in caso di eventi di portata straordinaria.
- Conto annuale <sup>3</sup> Il conto annuale viene chiuso il 31 dicembre e la rendicontazione viene effettuata conformemente alle disposizioni di legge.

**Art. 47 Ufficio di revisione, esperto**

Ufficio di revisione

<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione incarica un ufficio di revisione per l'espletamento delle mansioni conformi alla LPP, in particolare per il controllo annuale dell'amministrazione, della contabilità e della situazione patrimoniale. L'ufficio di revisione redige un rapporto scritto sugli esiti della propria verifica.

Esperto

<sup>2</sup> Il Consiglio di fondazione designa un esperto di previdenza professionale per l'espletamento delle mansioni conformi alla LPP. In particolare l'esperto di previdenza professionale deve effettuare il controllo periodico della Cassa pensione, con una frequenza minima di 3 anni.

**Art. 48 Obbligo di informazione**

Obbligo di informazione

<sup>1</sup> La Cassa pensione informa annualmente le persone assicurate riguardo i diritti alle prestazioni, il salario annuo assicurato, i contributi, la situazione dei conti di risparmio, l'organizzazione e il finanziamento della Cassa pensione e i membri del Consiglio di fondazione.

Informazioni su richiesta

<sup>2</sup> Su esplicita richiesta le persone assicurate hanno diritto a ricevere il conto annuale e la relazione annuale oltre a informazioni riguardanti i redditi da capitale, l'andamento attuariale del rischio, i costi amministrativi, il calcolo del capitale di copertura, la costituzione di riserve e il grado di copertura. Le persone assicurate hanno in qualsiasi momento il diritto di sottoporre in forma orale o scritta al Consiglio di fondazione suggerimenti e proposte concernenti la Cassa pensione.

Obbligo di informazione nei confronti dell'ufficio centrale del 2° pilastro

<sup>3</sup> Nel momento in cui trasferisce un importo relativo a una pretesa previdenziale in seguito a divorzio o un prelievo anticipato per la proprietà d'abitazione, la Cassa pensione accerta il rapporto tra l'aver di vecchiaia LPP e il capitale di risparmio complessivo, che è determinante ai fini del proprio fabbisogno. Tali informazioni devono essere inoltrate a un altro istituto di previdenza o di libero passaggio nel caso di trasferimento di quote della prestazione di uscita o di quote di rendita. Se esse non vengono comunicate dal precedente istituto di previdenza o di libero passaggio al momento dell'entrata di una persona assicurata, la Cassa pensione ne farà richiesta.

**Art. 49 Obbligo di riservatezza**

Obbligo di riservatezza

<sup>1</sup> I membri del Consiglio di fondazione, i membri dei comitati e le ulteriori persone incaricate oltre che i collaboratori della Direzione operativa sono tenuti al massimo riserbo riguardo le condizioni personali e finanziarie delle persone assicurate e beneficiarie di rendita, di cui vengono a conoscenza, nei confronti dei loro familiari e dei datori di lavoro verso l'esterno nonché nei confronti dei loro collaboratori. Una violazione dell'obbligo di riservatezza è punibile ai sensi dell'art. 76 LPP.

Conclusione del mandato

<sup>2</sup> L'obbligo di riservatezza resta in essere invariato anche dopo l'abbandono della carica ovvero dopo la conclusione dell'attività.

**Art. 50      Trattamento di dati personali**

Diritto al  
trattamento di  
dati personali

<sup>1</sup> La Cassa pensione è autorizzata a trattare o a far trattare dati personali di cui ha bisogno per espletare le mansioni che le sono affidate in conformità al presente Regolamento.

Trattamento di  
dati personali  
particolarmente  
sensibili

<sup>2</sup> Per espletare tali mansioni, la Cassa pensione ha anche il diritto di trattare o di far trattare dati personali che consentano, in particolare, di valutare lo stato di salute, la gravità dei disturbi fisici o mentali, le esigenze e la situazione economica della persona assicurata.

## K. Misure in caso di sottocopertura

### Art. 51 Equilibrio finanziario, misure di risanamento

Bilancio attuariale	<sup>1</sup> Se esiste una sottocopertura e non è prevedibile alcun miglioramento immediato della situazione, l'equilibrio finanziario della Cassa pensione deve essere ripristinato attraverso una serie di adeguati provvedimenti (riduzioni delle prestazioni o aumenti dei contributi).
Sottocopertura	<sup>2</sup> Una situazione di sottocopertura per un periodo limitato di tempo è consentita a condizione che la Cassa pensione adotti entro un termine adeguato appositi provvedimenti atti a sanare tale situazione.
Informazione	<sup>3</sup> Nel caso di sottocopertura, la Cassa pensione è tenuta a darne comunicazione all'autorità di vigilanza, alle persone assicurate e alle persone beneficiarie di una rendita oltre che al datore di lavoro, fornendo loro informazioni in merito ai provvedimenti adottati.
Provvedimenti	<sup>4</sup> La Cassa pensione è chiamata a risolvere autonomamente la situazione di sottocopertura, laddove i provvedimenti devono tenere conto del grado di sottocopertura e del profilo di rischio della Cassa pensione. Nel rispetto delle disposizioni di legge, in linea di principio è possibile l'adozione dei seguenti provvedimenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. contributi di risanamento delle persone assicurate e del datore di lavoro, laddove il contributo a carico del datore di lavoro deve essere di importo almeno pari ai contributi complessivi delle persone assicurate;</li> <li>b. contributi di risanamento a carico delle persone beneficiarie di una rendita, nel qual caso non possono essere ridotte le prestazioni minime di legge;</li> <li>c. abbassamento del tasso d'interesse determinante per la remunerazione dell'avere di vecchiaia LPP al di sotto della soglia LPP, nella misura in cui i provvedimenti di cui alle lettere a. e b. si dimostrino insufficienti;</li> <li>d. riduzione delle prestazioni in aspettativa;</li> <li>e. versamenti di risanamento a carico del datore di lavoro.</li> </ul>
Importo dei contributi di risanamento	<sup>5</sup> L'importo dei contributi di risanamento è regolamentato dal Consiglio di fondazione ed è stabilito in un'Appendice al Regolamento. I contributi di risanamento delle persone assicurate non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo della prestazione di uscita ai sensi dell'art. 25 cpv. 3 (importo minimo).
Entità minima del tasso d'interesse	<sup>6</sup> Per tutta la durata di una sottocopertura, il tasso d'interesse per il calcolo della prestazione di uscita conformemente all'art. 25 cpv. 3 (importo minimo) viene ridotto al tasso di remunerazione dei capitali di risparmio.
Persone beneficiarie id una rendita	<sup>7</sup> La riscossione di un contributo sulle rendite è ammissibile soltanto su quella parte della rendita che è sorta negli ultimi 10 anni prima dell'introduzione della misura tramite aumenti non prescritti dalla legge o dal Regolamento e che non corrisponde alle prestazioni minime di legge. Resta garantito l'importo della rendita valido al momento in cui è sorto il diritto alla medesima. Il contributo delle persone beneficiarie di una rendita viene compensato con le rendite correnti.

## L. Disposizioni transitorie e finali

### Art. 52 Entrata in vigore, modifiche

Entrata in vigore <sup>1</sup> Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024. Sostituisce tutti i regolamenti precedenti unitamente agli eventuali supplementi.

Modifiche <sup>2</sup> Il Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione nel rispetto delle disposizioni di legge e dello scopo della Fondazione. I diritti acquisiti dalle persone assicurate e dalle persone beneficiarie di una rendita sono in ogni caso garantiti.

Verifica del Regolamento <sup>3</sup> Le modifiche al Regolamento di previdenza devono essere rese note ai beneficiari e all'autorità di vigilanza.

### Art. 53 Lacune nel Regolamento, controversie

Versione <sup>1</sup> Fa fede la versione del Regolamento in lingua tedesca.

Lacune <sup>2</sup> In tutti i singoli casi in cui il presente Regolamento non prevede disposizioni specifiche, il Consiglio di fondazione adotta una regolamentazione conforme alle finalità della Fondazione e alle norme di legge.

Controversie, foro competente <sup>3</sup> Eventuali divergenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Regolamento vengono composte dal tribunale competente. Foro competente è la sede o il domicilio svizzero del convenuto o il luogo dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

### Art. 54 Disposizioni transitorie

Rendite correnti <sup>1</sup> Le rendite già in corso al 31 dicembre 2023 continueranno ad essere corrisposte con importo invariato. Si fa salvo per quanto disposto dall'art. 51 del Regolamento.

Aspettative <sup>2</sup> L'entità delle prestazioni in aspettativa (rendita in aspettativa per il coniuge, capitali in caso di decesso in aspettativa), i requisiti per la maturazione di un diritto determinati per tali soggetti e le disposizioni in materia di riduzione a seguito di sovrassicurazione o per altri motivi si basano invece su questo Regolamento.

Se a una rendita di invalidità subentra una rendita di vecchiaia, l'entità della rendita di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate in aspettativa si calcola in conformità a questo Regolamento.

CCNL <sup>3</sup> Per gli assicurati soggetti al CCNL (contratto collettivo di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione svizzera), saranno comunque versate almeno le prestazioni pensionistiche (vecchiaia, decesso e invalidità) secondo le disposizioni del CCNL.

Il Consiglio di fondazione

7 novembre 2023

## M. Terminologia e abbreviazioni

AVS, LAVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Datore di lavoro	Il Gruppo dei Grandi magazzini Manor e le imprese ad esso strettamente collegate sotto il profilo finanziario o economico, con cui la Fondazione ha sottoscritto un contratto di affiliazione.
Dipendente	Persona che ha sottoscritto un contratto di lavoro con il Gruppo dei Grandi magazzini Manor o con una sua azienda collegata.
Incapacità al lavoro	È considerata incapacità al lavoro qualsiasi inabilità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, a compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGGA).
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000.
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982.
Tasso d'interesse LPP	Tasso d'interesse con cui viene remunerato l'avere di vecchiaia LPP (cfr. Appendice 4).
OPP2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984.
Incapacità al guadagno	È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 LPGGA).
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993 (Legge sul libero passaggio).
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 3 ottobre 1994.
Invalidità	È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGGA).
AI	Assicurazione federale per l'invalidità
Malattia	È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro. Sono considerate infermità congenite le malattie presenti dalla nascita (art. 3 LPGGA).
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992.
LUD	Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali del 18 giugno 2004 (Legge sull'unione domestica registrata).
Tasso d'interesse tecnico	Il tasso tecnico d'interesse è un tasso a lungo termine determinante per vari calcoli attuariali, quali ad esempio quello dell'aliquota di conversione e dei valori in contanti delle rendite (tasso di sconto per i futuri pagamenti delle rendite (cfr. Appendice 4).

---

Aliquota di conversione	Percentuale regolamentare con cui viene calcolata la rendita vitalizia sulla base del capitale di risparmio disponibile al momento del pensionamento.
Infortunio	È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi il decesso (art. 4 LPGA).
Sottocopertura	Si è in presenza di una situazione di sottocopertura se, al giorno di chiusura del bilancio, il necessario capitale attuariale di previdenza calcolato secondo principi riconosciuti dall'esperto in materia di previdenza professionale (capitale di risparmio e di copertura, incluse eventuali integrazioni) non risulta coperto dal capitale previdenziale disponibile (attivi al valore di mercato al netto degli impegni commerciali).
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981.
Persone assicurate	Tutti i dipendenti di sesso maschile e femminile affiliati alla Cassa pensione.
Tasso d'interesse di mora	Tasso d'interesse ai sensi dell'art. 7 OLP (cfr. Appendice 4).
Caso di previdenza	Pensionamento, decesso o invalidità; incapacità al lavoro la cui causa porta all'invalidità.
LPPA	Legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 17 dicembre 1993.
OPPA	Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 3 ottobre 1994.

## **N.           Appendici al Regolamento di previdenza**

## Appendice 1 Entità dei contributi

### Entità dei contributi di risparmio del piano di rendita (Art. 9 cpvv. 4 e 7)

Età	Contributi di risparmio in % del salario annuo assicurato					
	Piano base			Piano plus		
	Persona assicurata	Datore di lavoro	Totale	Persona assicurata	Datore di lavoro	Totale
25 – 29	4.00	4.00	8.00	4.00	4.00	8.00
30 – 34	4.50	5.50	10.00	5.50	5.50	11.00
35 – 39	5.00	7.00	12.00	7.00	7.00	14.00
40 – 44	6.00	8.00	14.00	8.00	8.00	16.00
45 – 49	7.00	9.00	16.00	9.00	9.00	18.00
50 – 54	8.00	11.00	19.00	10.00	11.00	21.00
55 – 59	9.00	13.00	22.00	11.00	13.00	24.00
60 – 65	9.00	13.00	22.00	11.00	13.00	24.00
66 – 70	2.50	2.50	5.00	2.50	2.50	5.00

Nella categoria di età "60 – 65", i contributi di risparmio trovano applicazione fino al mese in cui viene compiuto il 65° anno di età. In seguito vengono applicati – anche in via infrannuale – i contributi della categoria di età "66 – 70".

### Entità dei contributi di risparmio del piano di capitale (Art. 9 cpvv. 4 e 7)

Età	Contributi di risparmio in % del salario annuo assicurato		
	Persona assicurata	Datore di lavoro	Total
25 – 70	4.50	4.50	9.00

**Entità dei contributi supplementari del piano di rendita (Art. 9 cpv. 5)**

Età	Importi supplementari in % del salario annuo assicurato		
	Persona assicurata	Datore di lavoro	Totale
17 – 24	0.00	1.00	1.00
25 – 29	1.00	1.00	2.00
30 – 34	1.00	1.25	2.25
35 – 39	1.00	1.50	2.50
40 – 44	1.00	1.75	2.75
45 – 49	1.00	2.00	3.00
50 – 54	1.00	2.25	3.25
55 – 59	1.00	2.25	3.25
60 – 65	1.00	2.25	3.25
66 – 70	0.00	0.00	0.00

Nella categoria di età "60 – 65", i contributi supplementari trovano applicazione fino al mese in cui viene compiuto il 65° anno di età. In seguito vengono applicati – anche in via infrannuale – i contributi della categoria di età "66 – 70".

## Appendice 2 Riacquisto delle prestazioni di previdenza

### Riacquisto riguardante il piano di rendita (Art. 11 cpv. 2)

Età al riacquisto	Capitale di risparmio massimo possibile in % del salario annuo assicurato		Età al riacquisto
25	8	313	45
26	16	338	46
27	24	362	47
28	33	388	48
29	42	413	49
30	53	443	50
31	66	472	51
32	78	503	52
33	90	534	53
34	103	566	54
35	119	601	55
36	136	637	56
37	152	674	57
38	169	711	58
39	187	749	59
40	207	788	60
41	227	828	61
42	247	869	62
43	268	910	63
44	290	952	64
		995	da 65

I valori intermedi vengono calcolati mediante interpolazione lineare.

**La deducibilità del riacquisto dal reddito imponibile deve essere chiarita a cura della persona assicurata.**

#### Esempio: massimo riacquisto possibile

Età (Art. 5 cpv. 2)		40 anni
Salario annuo assicurato	CHF	50'000
Stato del capitale di risparmio	CHF	80'000
Importo massimo (207% di CHF 50'000)	CHF	103'500
Possibile riacquisto (CHF 103'500 ./ CHF 80'000)	CHF	23'500

**Riacquisto riguardante il piano di capitale (Art. 11 cpv. 2)**

<b>Età al riacquisto</b>	<b>Capitale di risparmio massimo possibile in % del salario annuo assicurato nel piano di capitale</b>		<b>Età al riacquisto</b>
25	9	232	45
26	18	246	46
27	28	260	47
28	37	274	48
29	47	288	49
30	57	303	50
31	67	318	51
32	77	333	52
33	88	349	53
34	99	365	54
35	110	381	55
36	121	398	56
37	132	415	57
38	144	432	58
39	156	450	59
40	168	468	60
41	180	486	61
42	193	505	62
43	206	524	63
44	219	544	64
		563	da 65

I valori intermedi vengono calcolati mediante interpolazione lineare.

### Appendice 3 Riacquisto ai fini del pensionamento anticipato

Il riacquisto massimo possibile corrisponde all'importo (in percentuale del salario annuo assicurato) calcolato in base alla formula di seguito riportata, al netto di un capitale di risparmio già disponibile per il riacquisto del pensionamento anticipato.

$$\text{Riacquisto massimo} = \frac{[50\% \times \text{salario annuo assicurato} - \text{rendita di vecchiaia età target}]}{\text{aliquota di conversione età target}} v^n$$

Età target rendita di vecchiaia      rendita di vecchiaia che si ricava all'età desiderata (=età target) del pensionamento anticipato, ipotizzando una remunerazione del 2% annuo

$v^n$       valore scontato al 2% dall'età target all'età attuale

Un'eventuale parte che eccede l'importo massimo del capitale di risparmio ai sensi dell'Appendice 2 deve fare cumulo sul riacquisto ai fini del pensionamento anticipato.

**La deducibilità del riacquisto dal reddito imponibile deve essere accertata a cura della persona assicurata.**

#### Esempio: riacquisto massimo possibile ai fini del pensionamento anticipato

Età		50 anni
Salario annuo assicurato	CHF	50'000
Età target del pensionamento anticipato		60 anni
Importo sul conto di riacquisto ai fini del pensionamento anticipato	CHF	30'000
Rendita di vecchiaia all'età di 60 anni (calcolata al tasso del 2%)	CHF	20'000
Aliquota di conversione all'età di 60 anni		4.40 %
Rendita di vecchiaia da riscattare (50% di CHF 50'000 ./ CHF 20'000)	CHF	5'000
Disavanzo all'età di 60 anni (CHF 5'000: 4.40 %)	CHF	113'640
Disavanzo scontato (CHF 113'640; scontato al 2% sull'arco di 10 anni)	CHF	93'220
Possibile riacquisto massimo (CHF 93'220 ./ CHF 30'000)	<b>CHF</b>	<b>63'220</b>



**Appendice 4 Importi limite, aliquote di conversione e tassi d'interesse**

<b>Importi limite (in CHF)</b>	<b>Stato 1° gennaio 2024</b>
Rendita di vecchiaia AVS massima	29'400
Soglia di entrata	22'050
Importo di coordinamento	12'500
Salario annuo assicurato massimo nel piano di rendita e nel piano di capitale	869'500

<b>Tassi d'interesse</b>	<b>Stato 1° gennaio 2024</b>
Tasso d'interesse LPP	1.25%
Tasso d'interesse di mora	2.25%

**Aliquote di conversione per la determinazione della rendita di vecchiaia dal piano di rendita**

<b>Età</b>	<b>Aliquota di conversione nel piano di rendita</b>
60	4.40%
61	4.52%
62	4.64%
63	4.76%
64	4.88%
65	5.00%
66	5.12%
67	5.24%
68	5.36%
69	5.48%
70	5.60%

L'aliquota di conversione può essere sottoposta a revisione in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione e adeguata il 1° gennaio di ogni esercizio. Ai fini della definizione dell'aliquota di conversione, l'età viene calcolata in modo esatto in anni e mesi (interpolazione).



## Appendice 5 Comunicazione di prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia

### Generalità della persona assicurata

Cognome .....

Nome .....

N. AVS .....

Conformemente al vigente Regolamento, al più tardi 1 mese prima del pensionamento è possibile comunicare in forma scritta il prelievo in capitale del capitale di risparmio del piano di rendita.

La sottoscritta persona assicurata si avvale di tale possibilità comunicando il prelievo della seguente quota sotto forma di capitale:

Prelievo in capitale: ..... % del capitale di risparmio (max. 100%)

..... CHF del capitale di risparmio

La sottoscritta persona assicurata è consapevole che tale prelievo in capitale comporta una corrispondente decurtazione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate e che per l'entità del capitale di risparmio prelevato si intendono estinti i diritti regolamentari nei confronti della Cassa pensione.

Per chi percepisce una rendita di invalidità, il prelievo in capitale è possibile soltanto se la persona assicurata ha comunicato in forma scritta il prelievo in capitale prima del subentrare dell'incapacità al lavoro che ha comportato l'invalidità (v. art. 13 cpv. 3).

Questa domanda è irrevocabile. La firma del coniuge richiede un'autentica notarile a partire da un versamento di CHF 100 000 in poi.

### Firme

Luogo e data .....

Firma del richiedente .....

Firma del coniuge .....



## Appendice 6 Notifica del partner convivente

### La persona assicurata

Nome ..... Cognome .....

No. personale ..... Date di nascita .....

No. AVS / AS .....

Indirizzo .....

Da compilare solamente in caso che Lei confermi i punti seguenti. Se Lei è sposato/a o in un'unione civile registrata, il Suo partner/la Sua partner è automaticamente legittimato alle prestazioni.

- lo confermo, di non essere sposato/a o in un'unione civile registrata
- lo confermo, di vivere con il partner/la partner in comune economia domestica

### II/La partner beneficiario/a

Nome ..... Cognome .....

No. AVS / SA ..... Date di nascita .....

Unione civile e comune economia domestica .....

### Firme

Luogo e data .....

Firma della persona assicurata .....

Firma del/della partner .....

In base all'art. 19 del Regolamento il partner convivente indicato come tale dalla persona assicurata (etero- od omosessuale) ha diritto a una rendita per il partner convivente pari alla rendita per il coniuge, a condizione che:

- a. i partner avessero intrattenuto in modo dimostrabile un rapporto di coppia fisso ed esclusivo ai sensi dell'art. 159 CC presso il domicilio comune confermato ufficialmente ed avessero convissuto nello stesso nucleo domestico;
- b. la persona assicurata e la persona beneficiaria non fossero sposate o non vivessero in un'unione domestica registrata e non fossero parenti ai sensi dell'art. 95 CC, e
- c. al momento del decesso il partner indicato avesse compiuto il 45° anno e la convivenza ai sensi della let. a si fosse protratta ininterrottamente almeno negli ultimi 5 anni oppure il partner indicato debba provvedere ad almeno un figlio comune avente diritto a una rendita per orfani della Cassa pensione, e
- d. la persona assicurata avesse provveduto a comunicare per iscritto alla Cassa pensione il nominativo del partner beneficiario mentre era in vita.

La persona assicurata e il partner beneficiario confermano con la loro firma di soddisfare i requisiti per il diritto a una rendita per partner.

La cassa pensioni esamina se sussistono, nel caso oggetto della prestazione, le condizioni per il diritto a una rendita per partner. In caso contrario cessa il diritto alla rendita per partner.

Nel caso di decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità, vi è diritto a una rendita per il partner convivente soltanto se erano soddisfatti tutti i requisiti sopra menzionati già al momento della prima corresponsione della rendita (di vecchiaia o di invalidità).



## Appendice 7 Dichiarazione relativa alla ripartizione del capitale di decesso

La persona sottoscritta desidera che il capitale di decesso venga corrisposto ai superstiti aventi diritto secondo le seguenti modalità:

Graduatoria	Persone aventi diritto	Quota * (in % / in CHF)
a. il coniuge e i figli e/o gli affiliati della persona assicurata deceduta per i quali sussiste un diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'art. 20	.....	.....
b. il partner convivente per il quale sussiste ai sensi dell'art. 18 il diritto a una rendita per il partner convivente o le persone fisiche che venivano sostenute in misura determinante dalla persona assicurata al momento del suo decesso durante almeno gli ultimi 24 mesi	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....
c. figli senza diritto a una rendita per orfani	.....	.....
d. genitori e fratelli	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....
	<b>Totale</b>	<b>100%</b>

\* Si consiglia di indicare le quote spettanti alle singole persone in % dell'intero capitale che la Cassa pensione deve versare. Le persone del gruppo b) possono essere designate come beneficiari soltanto in assenza di persone del gruppo a); quelle del gruppo c) soltanto in assenza di quelle dei gruppi a) e b), ecc.

La persona assicurata prende atto che la presente dichiarazione perde qualsiasi validità qualora risulti in contrasto con le vigenti disposizioni di legge o fiscali. La presente dichiarazione sostituisce tutte le precedenti dichiarazioni relative alla ripartizione del capitale di decesso.

Cognome e nome della persona assicurata:.....

Luogo / data e firma .....